SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Crandola Valsassina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Crandola Valsassina (Lecco) ed il sindaco nella persona del sig. Pasquale Malugani;

Considerato che, in data 24 maggio 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Crandola Valsassina (Lecco) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Crandola Valsassina (Lecco) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pasquale Malugani.

Il citato amministratore, in data 24 maggio 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crandola Valsassina (Lecco).

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12822

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Carosino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Carosino (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2000 e del bilancio pluriennale 2000/2002, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c),* e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carosino (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Paglialonga è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carosino (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si e dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2000 e del bilancio pluriennale 2000/2002.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali i predetti documenti contabili avrebbero dovuto essere approvati, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale di controllo sugli atti degli enti locali di Taranto, con provvedimento n. 667, del 3 aprile 2000, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'organo di controllo, con atto n. 840 del 2 maggio 2000, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 15 maggio 2000 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 ed il bilancio pluriennale 2000/2002.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c),* e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Carosino disponendone, nelle more, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carosino (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Paglialonga.

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12823

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2000.

Integrazione della dichiarazione di stato di emergenza in data 12 settembre 2000 concernente gli eventi alluvionali abbattutisi nel versante ionico della regione Calabria nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il versante ionico della regione Calabria nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000 è stato nuovamente colpito da una eccezionale ondata di maltempo che ha causato nuovi danni alle infrastrutture pubbliche ed ai beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che il tessuto economico e sociale delle zone interessate risulta ulteriormente compromesso;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere in un contesto di competenza ordinaria non consente di superare l'emergenza;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2000 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza determinatosi nel territorio dei comuni colpiti dall'evento di cui in premessa che verranno individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A12953

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 ottobre 2000.

Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori della regione Campania nel novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, il 5 e 6 maggio 1998 ed il 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed integrazioni all'ordinanza n. 3081/2000. (Ordinanza n. 3088).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;

Visti i decreti-legge dell'11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 1998 e del 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 23 luglio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, concernente la proroga dello stato d'emergenza in alcune zone del territorio della regione Campania fino al 31 dicembre 2001;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000, concernenti lo stato di emergenza nella regione Calabria;

Viste le ordinanze n. 2499 del 25 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 1997; n. 2507 del 30 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana n. 28 del 9 febbraio 1997; n. 2508 del 22 febbraio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997; n. 2629 del 24 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 1997; n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998; n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998; n. 2794 del 27 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 1998; n. 2804 del 3 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1998; n. 2820 del 24 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1998; n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1998; n. 2887 del 30 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 1998; n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 1999; n. 2969 del 1° aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999; n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999; n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999; n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999; n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999; n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000; n. 3049 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000; n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000; n. 3076 del 3 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000; n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000;

Vista la delibera del consiglio regionale della Campania in data 29 dicembre 1999 con la quale è stato disposto un primo finanziamento di lire 10 miliardi per interventi urgenti nei comuni della regione colpiti dagli eventi alluvionali del 14, 15 e 16 dicembre 1999;

Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza idrogeologica in atto nella regione Campania;

Visto il piano di interventi infrastrutturali di emergenza per la riduzione del rischio idrogeologico predisposto dalla regione Campania ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3029 del 18 dicembre 1999 per i territori di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000;

Considerato che si rende urgente approvare tale piano e procedere alla attuazione degli interventi in esso previsti, adottando le stesse procedure di cui alle altre emergenze in corso;

Considerato che si rende necessario e urgente definire e adottare le misure di prevenzione e la pianificazione d'emergenza nei territori colpiti già individuati dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000;

Considerato che è altresì necessario disporre ulteriori misure per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi alluvionali del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999;

Viste le richieste pervenute dalla regione Campania;

Viste le note della prefettura e della provincia di Vibo Valentia che segnalano gravi danni al territorio della provincia provocati dagli eventi alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2994/1999 e successive modifiche ed integrazioni provvede all'attuazione, anche per stralci, degli interventi ricompresi nel piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999, avvalendosi di soggetti attuatori all'uopo individuati. Il commissario delegato assicura il coordinamento dei suddetti interventi con quelli urgenti di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3036/2000 attuati dai prefetti delle province interessate, e il monitoraggio dello stato d'attuazione complessivo. A tal fine il commissario delegato può avvalersi di un altro sub-commissario, stabilendone il relativo compenso.

2. Il piano ricomprende anche gli interventi finanziati direttamente dalla regione e dagli enti locali, per la cui attuazione si applicano le procedure e deroghe previste all'art. 3.

3. Il commissario delegato provvede all'approvazione del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999 previo parere del comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza n. 2994/1999. Il piano e le eventuali rimodulazioni, approvate con analoga procedura, vengono sottoposti alla presa d'atto, anche per stralci, del Dipartimento della protezione civile.

4. Il commissario delegato, al fine di potenziare la struttura commissariale per le attività di cui alla presente ordinanza e all'ordinanza n. 2994/1999 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato ad avvalersi per la durata dell'emergenza di personale distaccato dall'amministrazione regionale e da altre pubbliche amministrazioni. Per la durata dell'emergenza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 2789/1998 e al personale della regione Campania di fascia D vengono mantenute le indennità di posizione di cui al contratto inte-

grativo regionale previo provvedimento motivato del commissario delegato o di funzionario dallo stesso delegato. Gli oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 10, dell'ordinanza n. 2994/1999, che non può comunque superare il quattro per cento delle risorse complessive per le quali siano ammissibili spese generali.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, ove non si sia già provveduto, assicura entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3036/2000.

2. La segreteria tecnica di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2789/1998 opera presso l'ufficio del commissario delegato e viene riorganizzata su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, attraverso intese tra il commissario delegato e il capo del Dipartimento della protezione civile, che dovranno riguardare anche la ripartizione degli oneri per il trattamento accessorio e di missione. Il Dipartimento continua, comunque, ad assicurare i mezzi tecnici ed informatici per lo svolgimento dell'attività.

3. Entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, il commissario delegato provvede alla riorganizzazione ed integrazione dei presidi territoriali di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3036/2000. A tal fine è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato per la durata dell'emergenza dieci nuove unità di personale tecnico e a ricondurre alla propria gestione la struttura già attivata, avvalendosi delle risorse assegnate con la presente ordinanza e con quelle citate in premessa.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 il commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con l'ufficio di Napoli del Servizio idrografico e mareografico nazionale, provvede ad assicurare la funzionalità delle reti di monitoraggio idropluviometriche, comprese quelle realizzate ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3049/2000, ai fini del preallarme e allarme per l'attivazione dei piani di emergenza.

5. Al personale del genio civile di Avellino direttamente impegnato nella elaborazione del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3036/2000 sono riconosciute le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate per la durata di tre mesi e per un massimo di cinquanta ore mensili. Per il personale dirigente è riconosciuto un compenso forfettario pari al settanta per cento dello stipendio base. Al relativo onere provvede il commissario delegato a valere sui fondi assegnati con la presente ordinanza.

6. Il comma 6 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998 è così integrato: «qualora le rimodulazioni del piano comportino solo modifiche ed adeguamenti del quadro economico, senza variazioni degli interventi previsti e aumento della spesa complessiva, il commissario procede direttamente alla adozione della rimodulazione dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile». Sono fatte salve le ordinanze commissariali già adottate coerenti con la suddetta disposizione.

7. Il commissario delegato provvede prioritariamente, quale stralcio urgente degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999, alla demolizione degli immobili ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3036/2000 gravemente danneggiati e non recuperabili, alla ricostruzione degli stessi e di quelli distrutti comprese le opere di urbanizzazione, secondo le previsioni del piano medesimo, nonché al recupero degli immobili danneggiati.

8. Gli interventi di cui al comma 7, compresa la definizione delle modalità, sono avviati a realizzazione dal commissario delegato entro centoventi giorni dalla data della presente ordinanza e conclusi nei successivi dodici mesi. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare per questi interventi una prima somma di lire 2 miliardi a valere sulle disponibilità di cui all'art. 5.

9. All'art. 4, comma 6, dell'ordinanza n. 2994/1999 è aggiunto il seguente periodo: «per le varianti non sostanziali di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 2980/1999 e per quelle relative ai piani di esproprio, per i lavori urgenti che assicurano il funzionamento del reticolo idraulico e la riduzione del pericolo di colate di fango, il commissario per non interrompere l'esecuzione dei lavori nelle more della redazione delle perizie autorizza le parti delle opere variate nei limiti dell'importo contrattuale sulla base di elementi tecnico-economici, anche di massima, forniti dagli organi di direzione lavori e previo parere del soggetto attuatore. Il commissario definisce con proprio atto le tipologie di modifiche che costituiscono varianti non sostanziali acquisendo il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza n. 2980/1999».

Art. 3.

1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 2863/1998 è così sostituito: «All'interno delle aree soggette ai vincoli di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 e di quelle perimetrate ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3036/2000 è consentito il ripristino degli edifici pubblici, nonché degli immobili privati danneggiati oggetto di contributo ai sensi della presente ordinanza, dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3036/2000 e degli articoli 19 e 20 dell'ordinanza n. 2787/1998, come integrata dagli articoli 7 e 8 dell'ordinanza n. 2789/1998. Nelle stesse aree sono altresì autorizzati la ristrutturazione ed il completamento di edifici esistenti e di quelli la cui attività di cantiere e il relativo provvedimento autorizzativo concessorio siano anteriori all'epoca degli eventi alluvionali, nonché tutti gli interventi finanziati con la legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Negli interventi di ristrutturazione sono da ritenersi compresi quelli destinati al conseguimento del contenimento energetico, come disposto dalle vigenti leggi, realizzato mediante

adeguate misure tecniche, anche con coibentazioni o locali tecnici così finalizzati sul lastrico solare. Sono consentiti inoltre gli interventi di demolizione e ricostruzione in sito senza aumento della volumetria, sempre che gli stessi non interferiscano con le opere da realizzare secondo il piano di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche e integrazioni e del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999 e non siano direttamente esposti al pericolo di grave danneggiamento o distruzione a seguito dell'azione di eventuali colate di fango. A tal fine il comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza n. 2994/1999, esprime il relativo parere sugli interventi sentito l'ingegnere delegato.

Art. 4.

1. Per l'affidamento delle progettazioni, consulenze, studi, ricerche e di altri incarichi nonché delle indagini o dei lavori relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza e per l'approvazione dei singoli progetti e delle perizie, il commissario delegato si avvale delle procedure e deroghe di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, ed è altresì autorizzato a conferire incarichi diretti, a mezzo di convenzioni, a strutture di ricerca.

2. Per la realizzazione, nei tempi previsti, degli interventi stabiliti dalle ordinanze in premessa e dalla presente ordinanza, il commissario delegato e le altre amministrazioni interessate possono altresì adottare provvedimenti anche in deroga alle seguenti norme:

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 2000, n. 145;

legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*quinquies*.

3. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980/1999 le parole da «nominati d'intesa» fino alle parole «della protezione civile» sono soppresse e all'art. 1, comma 11, della stessa ordinanza è soppresso il secondo periodo.

4. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2994/1999 le parole «di cui all'art. 2, lettera *c)*» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*».

Art. 5.

1. Per l'attuazione del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999, il cui importo complessivo è valutato in lire 100 miliardi, è assegnata al commissario delegato la somma di lire 50 miliardi comprensiva dello stanziamento di cui all'art. 2, comma 9. L'onere è posto a carico delle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 «fondo della protezione civile») quanto a lire 5 miliardi sull'esercizio 2000 e quanto a lire 45 miliardi sull'esercizio 2001. Al restante fabbisogno di 50 miliardi si provvede con fondi della regione Campania e relativo cofinanziamento comunitario previsto dalla medesima regione nel P.O.R. «difesa del suolo» - programmazione comunitaria.

2. Dello stanziamento di cui al comma 1, una quota pari a lire 3 miliardi può essere immediatamente utilizzata dal commissario delegato per l'avvio urgente di attività progettuali, compresi indagini, studi, ricerche e consulenze e per altre attività urgenti previste dalla presente ordinanza e dalle ordinanze di cui alla premessa.

3. Le somme di cui al precedente comma 1 sono trasferite dal Dipartimento della protezione civile e dalla regione Campania sulla apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato presidente della regione Campania istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 3081/2000 si estendono anche al territorio della provincia di Vibo Valentia danneggiato dagli eventi alluvionali del 9 e 10 settembre 2000.

2. In caso di grave e imminente pericolo all'incolumità delle persone, accertati dai prefetti territorialmente competenti avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i sindaci sono autorizzati ad eseguire gli interventi urgenti strettamente necessari. All'onere si provvede con le risorse assegnate ai prefetti dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000 e le somme saranno successivamente reintegrate con i fondi di cui all'art. 3 della medesima ordinanza.

3. I prefetti sono autorizzati a corrispondere per sei mesi prestazioni per lavoro straordinario effettivamente reso nel limite di cinquanta ore mensili individuali e per un massimo di dieci unità di personale. All'onere si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000.

4. Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3081/2000 si applicano anche ai territori della regione Calabria danneggiati dagli eventi calamitosi avvenuti tra il 29 settembre e i primi di ottobre 2000 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2000.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A12954

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 2000.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alla società Centro assistenza imprese Coldiretti Triveneto S.r.l., in Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 3 luglio 2000 con la quale la società «Centro assistenza imprese Coldiretti Triveneto S.r.l.», con sede in Padova, via G. Savelli n. 24 - codice fiscale e partita I.V.A. 03478960283 - legalmente rappresentata dall'amministratore delegato sig. Giuseppe Nezzo, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 29 novembre 1999 a rogito notaio dott. Roberto Paone, n. 35761 di repertorio e n. 7509 di raccolta, nonché lo statuto ad esso allegato;

Vista l'omologazione del tribunale civile e penale di Padova in data 7 gennaio 2000;

Considerato che i soci della costituita società sono:

Federazione regionale coltivatori diretti del Veneto, con sede in Marghera (Venezia), via Orsato n. 22 - codice fiscale 82005670276;

Federazione regionale coltivatori diretti del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Udine, via Morpurgo n. 34 - codice fiscale 80005370301;

Unione contadini della provincia di Trento - Federazione provinciale coltivatori diretti, con sede in Trento, via Giusti n. 40 - codice fiscale 80016480222.

Visto il certificato d'iscrizione all'ufficio registro delle imprese, rilasciato in data 21 luglio 2000, dal quale risulta che il capitale sociale sottoscritto, pari a L. 100.000.000, è stato interamente versato;

Visto il verbale d'assemblea ordinaria del 28 marzo 2000 relativo alla integrazione del consiglio d'amministrazione e alla nomina di un nuovo presidente del consiglio stesso;

Vista la delega in data 22 maggio 2000 con la quale Confederazione nazionale coltivatori diretti ha rilasciato l'autorizzazione alla costituzione di un centro di assistenza fiscale alle imprese alle organizzazioni territoriali sopraindicate;

Considerato che la Confederazione nazionale coltivatori diretti, istituita da più di dieci anni, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di associazione sindacale di categoria tra imprenditori;

Vista la copia della polizza assicurativa n. 5786812, stipulata in data 1° gennaio 2000 con la società «F.A.T.A. S.p.a.» - Roma, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F., di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d),* del decreto ministeriale n. 164/1999, dalla quale risulta che la società richiedente intende avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, delle seguenti società di servizi:

Impresa Verde Belluno S.r.l., con sede in Belluno, Impresa Verde Padova S.r.l., con sede in Padova, Casa del Coltivatore Polesano S.r.l., con sede in Rovigo, Impresa Verde Treviso S.r.l., con sede in Treviso, Impresa Verde Venezia S.r.l., con sede in Martellago (Venezia), Impresa Verde Verona S.r.l., con sede in Verona, Impresa Verde Vicenza S.r.l., con sede in Vicenza, Impresa Verde Trentino - Alto Adige S.r.l., con sede in Trento, Impresa Verde Gorizia e Trieste S.r.l., con sede in Gorizia, Impresa Verde Coldiretti Friuli S.r.l., con sede in Udine ed Impresa Verde Coldiretti Naonis S.r.l., con sede in Pordenone;

Tenuto conto che risulta soddisfatto il presupposto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in quanto il capitale sociale delle predette società di servizi è posseduto sia dalle organizzazioni che hanno costituito il C.A.F., sia dalle rispettive organizzaziom territoriali;

Vista la dichiarazione del dott. Paolo Mingardo, iscritto al n. 796 dell'ordine dei dottori commercialisti del circondario del tribunale di Padova e nel registro dei revisori contabili, rilasciata nella sua qualità di responsabile dell'assistenza fiscale, in merito all'insussistenza di provvedimenti di sospensione a suo carico da parte del suddetto ordine professionale;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, nonché dai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società di servizi, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società «Centro assistenza imprese Coldiretti Triveneto S.r.l.», con sede in Padova, via G. Savelli n. 24 - codice fiscale e partita I.V.A. 03478960283 - è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 15 settembre 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A12892

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 settembre 2000.

Uso di defibrillatori semiautomatici a bordo degli aerei e corsi di formazione per capo cabina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, che pone a carico del Ministero della sanità, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, la determinazione di programmi e di corsi di formazione e di aggiornamento di pronto soccorso per il personale aeronavigante;

Considerato che il crescente aumento del numero complessivo di viaggiatori su aeromobili e l'aumento dell'età media della popolazione che si avvale del mezzo aereo comportano il verificarsi di un corrispondente incremento di gravi emergenze cardiovascolari e di decessi in volo per morte cardiaca improvvisa;

Considerato che alcune di tali emergenze cardiovascolari possono essere risolte con esito positivo consentendo al personale di volo specificamente addestrato di utilizzare apparati diagnostici e di primo intervento semiautomatici;

Visto il parere favorevole all'uso di defibrillatori semiautomatici sugli aerei di linea espresso dal Consiglio superiore di sanità - Sezione II - nella seduta del 14 aprile 1999, con il quale il predetto Consiglio ha altresì evidenziato che l'impiego di tale apparecchiatura non va limitata ai casi in cui è presente un medico a bordo;

Ritenuto di autorizzare i capi cabina, anche nel caso in cui non sia presente un medico a bordo ad utilizzare i defibrillatori semiautomatici sugli aerei di linea;

Ritenuto, a tal fine, necessario stabilire che i capi cabina ricevano un apposito addestramento in «Basic life support - Defibrillation» (BLS-D) sia per assistere il medico eventualmente presente a bordo che per effettuare i necessari interventi di rianimazione in caso di assenza del medico;

Ritenuto necessario, così come sottolineato dal Consiglio superiore di sanità nel suddetto parere, che tale addestramento venga effettuato attraverso un'organizzazione con un responsabile medico qualificato secondo le raccomandazioni delle principali società scientifiche del settore (American Heart Association e European Resuscitation Council);

Ritenuto che al suddetto addestramento siano addetti medici particolarmente esperti nel campo dell'emergenza sanitaria e delle problematiche connesse all'uso del defibrillatore a bordo di aerei;

Ritenuto, altresì, necessario che il restante personale di volo riceva opportuna informativa sull'utilizzazione di tale apparecchiatura;

Decreta:

Art. 1.

1. I capi cabina, in possesso di certificato «Basic life support - Defibrillation» (BLS-D), sono autorizzati ad utilizzare, anche nel caso in cui non sia presente un medico a bordo, defibrillatori semiautomatici sugli aerei di linea.

2. L'utilizzazione del defibrillatore semiautomatico, in caso di assenza di medico a bordo, deve avvenire sotto la responsabilità del cardiologo del centro medico specializzato, operante 24 ore su 24, istituito o convenzionato dalle società di navigazione aerea interessate, cui spetta, altresì, la valutazione critica sui singoli interventi effettuati e sui comportamenti e sulle capacità del capo cabina.

Art. 2.

1. Il certificato BLS-D viene conseguito con la partecipazione ad appositi corsi teorico-pratici con esami finali tenuti, sulla base delle raccomandazioni delle principali società scientifiche del settore, da un'organizzazione composta da medici particolarmente esperti nel campo dell'emergenza sanitaria e delle problematiche connesse all'uso del defibrillatore a bordo di aerei, di cui uno con funzione di responsabile.

Art. 3.

1. Il corso BLS-D per capi cabina, di cui all'allegato programma che forma parte integrante del presente

decreto, ha durata di 8 ore ed è finalizzato all'acquisizione di conoscenze e capacità sia in «Basic life support» (BLS) sia nella «Defibrillazione precoce» (DP).

2. La certificazione rilasciata al termine del corso ha validità di un anno ed è rinnovabile, di anno in anno, a seguito della verifica finale del corso teorico-pratico di aggiornamento, della durata di 4 ore, tenuto da un medico particolarmente esperto nel campo dell'emergenza sanitaria e delle problematiche connesse all'uso del defibrillatore a bordo di aerei, sulla base dell'allegato programma che forma parte integrante del presente decreto. In caso di verifica con esito negativo, il capo cabina dovrà seguire un nuovo corso iniziale BLS-D.

Art. 4.

1. Il restante personale di volo deve ricevere, in sede di partecipazione ai corsi di formazione professionale, opportuna informativa sull' utilizzazione del defibrillatore semiautomatico.

Art. 5.

1. L'addestramento dei capi cabina all'uso del defibrillatore semiautomatico e l'informativa al restante personale di volo sono effettuati a cura e con oneri a carico delle compagnie di navigazione aerea di appartenenza degli interessati.

Art. 6.

1. Le compagnie di navigazione aerea sono tenute a trasmettere, al Ministero della sanità, l'elenco dei medici designati a tenere i corsi BLS-D per capi cabina, con l'indicazione dei titoli da ciascuno posseduti e del relativo *curriculum* professionale.

2. Le compagnie di navigazione aerea devono, altresì, trasmettere, annualmente, al Ministero della sanità e all'ENAC, l'elenco dei capi cabina che hanno conseguito il certificato di formazione BLS-D con l'annotazione della data di rilascio e dell'eventuale rinnovo.

Roma, 21 settembre 2000

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

ALLEGATO

CORSO DI FORMAZIONE BLS-D PER CAPI CABINA

PROGRAMMA
(max 12 partecipanti)

Ore 8,30 - 10,30

Test preliminare
Presentazione del corso
L'arresto cardiaco
I tempi di intervento: i primi minuti preziosi
La catena della sopravvivenza
Defibrillazione precoce (DP): Concetti
Il razionale della DP
Generalità sulla DP
Spiegazioni sul funzionamento del Defibrillatore automatico esterno (DAE)
Manutenzione ordinaria del DAE
Test di inserimento della batteria
Protocolli operativi:
Sequenze del BLS:
valutazione dello stato di coscienza = Airway (apertura delle vie aeree)
valutazione della presenza di attività respiratoria = Breathing (bocca a bocca)
valutazione della presenza di attività circolatoria = Circulation (compressioni toraciche)
Sequenze del DAE:
algoritmo 1: scarica consigliata
algoritmo 2: scarica non consigliata

Ore 11 - 13

Esercitazioni pratiche su manichino (1 medico per ogni 4 partecipanti):
BLS a 2 soccorritori
DAE a 2 soccorritori
Esercitazioni pratiche di BLS e DAE a 1 soccorritore (1 medico per ogni 4 partecipanti)

Ore 14 - 16

Esercitazioni pratiche simulate a bordo di aereo (1 medico per ogni 4 partecipanti);
Domande e risposte
Test finale e correzione
Esercitazioni pratiche per stabilire un contatto telefonico o in frequenza radio UHF con il cardiologo del centro medico specializzato

Ore 16 - 18

Esami e valutazione finale

ALLEGATO

CORSO DI AGGIORNAMENTO BLS-D PER CAPI CABINA

PROGRAMMA
(max 12 partecipanti)

Ore 8,30 - 10

Test preliminare
Sintesi del programma del corso BLS-DBLS-D

Ore 10 - 11,30

Esercitazioni pratiche su manichino:
BLS a 2 soccorritori
DAE a 2 socconitori
Esercitazioni pratiche di BLS e DAE a un soccorritore
Esercitazioni pratiche simulate a bordo di aereo
Esercitazioni per stabilire un contatto telefonico o in frequenza radio UHF con il cardiologo del centro medico specializzato
Test finale e correzione

Ore 11,45 - 12,45

Esami e valutazione finale

00A12875

DECRETO 26 settembre 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Urbason».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 12 settembre 2000 della ditta Aventis Pharma S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Aventis Pharma S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
URBASON	«Retard» 10 confetti 8 mg	024001036

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 settembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A12907

DECRETO 26 settembre 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Considerato di dover sospendere, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità non immesse in commercio alla data dell'autocertificazione, aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Constatato che dall'elaborazione dei supporti informatici, inviati dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000, è derivato l'allegato *A*, citato nella parte dispositiva del presente decreto, contenente l'elenco delle specialità da sospendere perché non risultanti in commercio alla data dell'autocertificazione ed aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Preso atto, come disposto dall'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, di non sospendere i prodotti per i quali è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi;

Ritenuto che le autocertificazioni, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suindicato decreto dirigenziale 8 marzo 2000, richiedono l'emanazione di diversi decreti cumulativi di sospensione di A.I.C., per esigenze organizzative e per le difficoltà connesse al riscontro tra i ponderosi dati cartacei e quelli derivanti dall'elaborazione dei tabulati informatici;

Decreta:

Sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle confezioni a margine indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in stralcio, in via amministrativa, alle ditte interessate.

Roma, 26 settembre 2000

Il dirigente: GUARINO

ALLEGATO *A*

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
3M ITALIA S.P.A.	COVERDOL	30 COMPRESSE 750 MG	028354025
3M ITALIA S.P.A.	COVERDOL	30 COMPRESSE 500 MG	028354013
3M ITALIA S.P.A.	PRONTORED	SPRAY DERMATOLOGICO POLVERE 300 ML	033909045
3M ITALIA S.P.A.	PRONTORED	SPRAY DERMATOLOGICO POLVERE 150 ML	033909033
3M ITALIA S.P.A.	PRONTORED	SPRAY DERMATOLOGICO POLVERE 50 ML	033909019
3M ITALIA S.P.A.	PRONTORED	SPRAY DERMATOLOGICO POLVERE 100 ML	033909021
3M ITALIA S.P.A.	RIKOSILVER	POLVERE SPRAY BOMBOLETTA 300 ML	032815045
3M ITALIA S.P.A.	RIKOSILVER	POLVERE SPRAY BOMBOLETTA 150 ML	032815033
3M ITALIA S.P.A.	RIKOSILVER	POLVERE SPRAY BOMBOLETTA 100 ML	032815021
3M ITALIA S.P.A.	RIKOSILVER	POLVERE SPRAY BOMBOLETTA 50 ML	032815019
3M ITALIA S.P.A.	THEOLAIR	"24" 30 CAPSULE 300 MG	025730033
A. NATTERMANN & CIE GMBH	ESSENTIALE	"FORTE" 30 CAPSULE	008631069
A. NATTERMANN & CIE GMBH	NEURARMONIL	30 COMPRESSE 30 MG	026280014
A. NATTERMANN & CIE GMBH	TROMBENOX T	2 SIRINGHE PRONTE 6000 UI AXA 0,6 ML	029126048
A. NATTERMANN & CIE GMBH	TROMBENOX T	2 SIRINGHE PRONTE 8000 UI AXA 0,8 ML	029126051
A. NATTERMANN & CIE GMBH	TROMBENOX T	2 SIRINGHE PRONTE 10000 UI AXA 1 ML	029126063
A.DI.VAR ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE S.P.A.	PANIODAL	SOLUZIONE FLAC 500 ML	029618028
A.DI.VAR ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE S.P.A.	PANIODAL	SOLUZIONE FLAC 200 ML	029618016
A.DI.VAR ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE S.P.A.	SIRIGEN	SOLUZIONE FLAC 200 ML	029617014
A.DI.VAR ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE S.P.A.	SIRIGEN	SOLUZIONE FLAC 230 ML	029617026
A.DI.VAR ANGELINI DISTRIBUZIONI VARIE S.P.A.	SIRIGEN	SOLUZIONE FLAC 5 LT	029617040
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	AMPAMET	20 BUSTINE 750 MG	027780016
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	AMPIPLUS SIMPLEX	12 CAPSULE 250 MG	020866012
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	AMPIPLUS SIMPLEX	IM IV 250 MG 1 FLAC + 1 F	020866036

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	AMPIPLUS SIMPLEX	IM IV 500 MG 1 FLAC. + 1 F	020866063
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	AMPIPLUS SIMPLEX	IM IV 500 MG 6 FLAC. + 6 F	020866087
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	AMPIPLUS SIMPLEX	IM IV 1 G 3 F + 3 F	020866101
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	AMPIPLUS SIMPLEX	12 CAPSULE 500 MG	020866024
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	AMPIPLUS SIMPLEX	SCIROPPO 60 ML 125 MG	020866125
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	AZOLMEN	SCHIUMA 6 BUSTE 10 G 1%	026048138
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	AZOLMEN ONICOSET	"1% + 40% UNGUENTO" 1 TUBO DA 10 G	028155012
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	BENZIL PENIC. POTAS. MENARINI	IM 1 FL POLV.1000000 UI+F SOLV	026434011
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	BUSPIMEN	30 COMPRESSE 5 MG	026540017
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	CEFQUATTRO	IM EV 1 FLAC 0,5 G + 1 F SOLV	029088010
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	CEFQUATTRO	IM EV 1 FLAC 1 G + 1 F SOLV	029088022
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	CROMATONFERRO	BLISTER 60 CPR EFFERV 695 MG USO ORALE	026689063
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	CROMATONFOLIN	10 COMPRESSE 15 MG	027186055
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	CROMATONFOLIN	IM 1 FL LIOF 50 MG + F SOLV 5 ML	027186030
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	DIURESIX	28 COMPRESSE USO ORALE 2,5 MG	028262044
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FASTUM	"25" 5 COMPRESSE USO ORALE 25 MG	023417076
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FASTUM	"25" 10 COMPRESSE USO ORALE 25 MG	023417088
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FASTUM	"25" 20 COMPRESSE USO ORALE 25 MG	023417090

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FLUSPIRAL	"125" CONT SOSP PRESS INALAZ 60 EROG 125 MCG	028675318
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FLUSPIRAL	"250" CONT SOSP PRESS INALAZ 60 EROG 250 MCG	028675332
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FLUSPIRAL	AEROSOL 120 EROGAZIONI 25 MCG	028675092
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FLUSPIRAL	"DISKUS" 28 DOSI 50 MCG	028675217
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FLUSPIRAL	"DISKUS" 28 DOSI 100 MCG	028675229
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FLUSPIRAL	"DISKUS" 28 DOSI 250 MCG	028675231
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FLUSPIRAL	"DISKUS" 28 DOSI 500 MCG	028675243
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FLUSPIRAL	"DISKUS" 60 DOSI 50 MCG	028675256
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	LENIDOLOR	10 SUPPOSTE 100 MG	026410062
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	LENIDOLOR	FLACONE CONTAGOCCE 30 ML	026410074
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	LENIDOLOR	GEL 5% 50 G	026410086
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	MENCICLINA	16 CAPSULE	020097046
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	MENSISO	IM IV 1 FIALA 1 ML 50 MG	023612017
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	NEO AMPIPLUS	12 CAPSULE 250 MG	025770114
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	NEO AMPIPLUS	12 CAPSULE 500 MG	025770126
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	NEO CROMATON	10 FL.ORALI/T.SERBATOIO 4 MG	023850086
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	NEO CROMATON	IM 10 F.LIOF.4 MG + 10 F.2 ML	023850098
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	OSTEOTONINA	"400 U.I./2ML SOLUZIONE INIETTABILE"1 FLACONE MULTIDOSE	025213164

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	PLANUM	63 COMPRESSE	025247026
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	PRAVASELECT	"10 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	027309020
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	PRIMBACTAM	INFUS.VENOSA 1 FLAC. G 0,5	025407038
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	PRIMBACTAM	INFUS.VENOSA 1 FLAC. G 1	025407040
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	SALMETEDUR	"DISKUS" POLVERE PER INALAZIONE 28 DOSI 50 MCG	027892114
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	SPASMOMEN	30 CONFETTI 20 MG	023418015
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	SPASMOMEN	10 FL.POLVERE 150 MG + F.SOLV.	023418104
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	STREPTOMICINA SOLFATO MENARINI	IM 1 FLAC.NO + 1 F.SOLV.	026034013
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	BRONCHO MUNAL	AD 10 CAPSULE	026609014
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	BRONCHO MUNAL	BB 10 CAPSULE	026609038
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	EPARINA CALCICA	10 FIALE SOLUZ INIETT S.C. 0,2 ML	029540010
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	FISIODAR	50 CAPSULE 50 MG	025448022
ALCON-COUVREUR S.A.	ISOPTO CARPINA	"4%" 10 ML FLACONE CONTAGOCCE	028544029
ALCON-COUVREUR S.A.	ISOPTO CARPINA	"2%" 10 ML FLACONE CONTAGOCCE	028544017
ALZA LIMITED	TESTOTOP	"2,4MG/24ORE CEROTTI TRANSDERMICI" 10 CEROTTI	028975011
ALZA LIMITED	TESTOTOP	"3,6MG/24ORE CEROTTI TRANSDERMICI" 10 CEROTTI	028975023
ALZA LIMITED	TESTOTOP	"2,4MG/24ORE CEROTTI TRANSDERMICI" 50 CEROTTI	028975047
ALZA LIMITED	TESTOTOP	"3,6MG/24ORE CEROTTI TRANSDERMICI" 30 CEROTTI	028975050
ALZA LIMITED	TESTOTOP	"3,6MG/24ORE CEROTTI TRANSDERMICI" 50 CEROTTI	028975062
ALZA LIMITED	TESTOTOP	"2,4MG/24ORE CEROTTI TRANSDERMICI" 30 CEROTTI	028975035
ASTRAZENECA S.P.A.	UNIPRILDIUR	"2,5MG+12,5MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE	028532012

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
ASTRAZENECA S.P.A.	UNIPRILDIUR	"5MG+25MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE	028532024
AVANTGARDE S.P.A.	VALPAMAG	"10G/100ML SOLUZIONE ORALE" FLACONE 100ML	027827031
AVANTGARDE S.P.A.	VALPAMAG	"200MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 40 COMPRESSE	027827017
AVANTGARDE S.P.A.	VALPAMAG	"500MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 40 COMPRESSE	027827029
AVENTIS BEHRING GMBH	HAEMATE P	FL LIO 250 UI+F SOLV+SET (AGO + FILTRO MONOUSO)	026600066
AVENTIS PHARMA S.P.A.	BATRAFEN	"UNGHIE" 1 FLACONE 6 G	025321098
AVENTIS PHARMA S.P.A.	CEFROM	"2,0" I.V. 1 FLAC POLV 2 G + 1 F SOLV 20 ML	029390046
AVENTIS PHARMA S.P.A.	CEFROM	"1,0" INFUSIONE 1 FLAC POLV 1 G + 1 F SOLV 100 ML	029390059
AVENTIS PHARMA S.P.A.	CEFROM	"2,0" INFUSIONE 1 FLAC POLV 2 G + 1 F SOLV 100 ML	029390061
AVENTIS PHARMA S.P.A.	CEFROM	"250" I.V. 1 FLAC POLV 250 MG +1 F SOLV 2 ML	029390010
AVENTIS PHARMA S.P.A.	CEFROM	"1,0" I.V. 1 FLAC POLV 1 G +1 F SOLV 10 ML	029390034
AVENTIS PHARMA S.P.A.	CEFROM	"500" I.V. 1 FLAC POLV 500 MG + 1 F SOLV 5 ML	029390022
AVENTIS PHARMA S.P.A.	CIMETIDINA HOECHST MARION ROUSSEL	120 COMPRESSE 200 MG	029445018
AVENTIS PHARMA S.P.A.	CIMETIDINA HOECHST MARION ROUSSEL	60 COMPRESSE 400 MG	029445020
AVENTIS PHARMA S.P.A.	CIMETIDINA HOECHST MARION ROUSSEL	30 COMPRESSE 800 MG	029445032
AVENTIS PHARMA S.P.A.	DERMATOP	SOLUZIONE TOPICA FLACONE 30 ML.	029157043
AVENTIS PHARMA S.P.A.	INOTYOL	POMATA 25 G	009243015
AVENTIS PHARMA S.P.A.	INOTYOL	POLVERE 100 G	009243039
AVENTIS PHARMA S.P.A.	MODIVID	IM IV FL. POLV. 250 MG + F. SOLV.	027951019
AVENTIS PHARMA S.P.A.	SUPRECUR	1 FLACONE 10 G + EROGATORE	028243018
BAKER PHARMA S.P.A.	SERIFON	3 FLACONI LIOFILIZZATO + 3 FIALE SOLVENTE 1000000 U.I.	028699066

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
BAKER PHARMA S.P.A.	SERIFON	1 FLACONE LIOFILIZZATO + 1 FIALA SOLVENTE 3000000 U.I.	028699078
BAKER PHARMA S.P.A.	SERIFON	3 FLACONI LIOFILIZZATO + 3 FIALE SOLVENTE 3000000 U.I.	028699080
BAKER PHARMA S.P.A.	SERIFON	GOCCE OCULARI 3 FLACONI LIOFILIZZATO + 3 SIRINGHE SOLVENTE + 3 CONTAGOCCE 600.000	028699092
BAKER PHARMA S.P.A.	SERIFON	POMATA 100.000 U.I./G 5 G	028699104
BAKER PHARMA S.P.A.	SUMESTIL	1 FIALA 750 MCG + F.SOLV.2 ML	028522035
BAKER PHARMA S.P.A.	SUMESTIL	1 F.LIOF. 3 MG + 1 F.SOLV. 2 ML	028522023
BAKER PHARMA S.P.A.	SUMESTIL	1 F.LIOF. 250 MCG + F.SOLV. 2 ML	028522011
BAKER PHARMA S.P.A.	ZIMOSER	1 FLAC. LIOF. 4 UI + SOLV. 1 ML	028472013
BERTA S.R.L.	BERTABRONC	AD GOCCE 25 ML	023784034
BERTA S.R.L.	BERTABRONC	BB GOCCE 25 ML	023784046
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	AZITROCIN	"SACHETS 300" 3 SACHETS 300 MG	027897091
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	AZITROCIN	"SACHETS 400" 3 SACHETS 400 MG	027897103
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	AZITROCIN	6 CAPSULE 250 MG	027897014
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	AZITROCIN	"NIPIO" POLVERE SOSPENSIONE ORALE 1 FLACONE 600 MG	027897053
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	AZITROCIN	"SACHETS 100" 3 SACHETS 100 MG	027897065
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	AZITROCIN	"SACHETS 150" 3 SACHETS 150 MG	027897077
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	AZITROCIN	"SACHETS 200" 3 SACHETS 200 MG	027897089
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	AZITROCIN	"AVIUM 600" 8 COMPRESSE 600 MG	027897115
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	BETHACIL	IV 1 FLACONE 1 G + 2 G	026742092
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	BIOZOLENE	"50MG/5ML POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 350 MG	027269087
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	MONOPINA	"5 MG COMPRESSE" BLISTER 28 COMPRESSE	027444013
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	RAIA	5 COMPRESSE SUBLINGUALI 20 MG	031857028
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	RAIA	20 COMPRESSE SUBLINGUALI 20 MG	031857016
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	TIOREST	CREMA DERMICA 1% 30 G	026691016
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	TIOREST	5 FLAC. 150 ML LAVANDA VAG. 0,2%	026691117
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	TIOREST	SCHIUMA DERMICA 1% 6 BUSTE 10G	026691105
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	TIOREST	SOLUZIONE UNGUEALE 28% 12 ML	026691079
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	TIOREST	6 OVULI VAGINALI 100 MG	026691055

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	TIOREST	POLVERE DERMICA 1% 30 G	026691042
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	TIOREST	CREMA GINECOL.2% 78 G	026691028
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	TIOREST	LOZIONE DERMICA 1% 30 G	026691030
BIOSELECTA S.R.L.	AXIL	10 FIALE 3 ML 200 MG	027633078
BIOTEKFARMA BKF S.R.L.	AFLODAC	30 COMPRESSE 200 MG	024604035
BIOTEKFARMA BKF S.R.L.	AFLODAC	30 COMPRESSE 100 MG	024604023
BIOTEKFARMA BKF S.R.L.	ALFABIOS	LOZIONE DERM. 30 ML 0,025%	022389050
BIOTEKFARMA BKF S.R.L.	AUSOMINA	OS 1 FLACONE GOCCE 30 ML 2%	023523071
BIOTEKFARMA BKF S.R.L.	AUSOMINA	"FORTE" 50 COMPRESSE 20 MG	023523044
BIOTEKFARMA BKF S.R.L.	STIMUZIM	COLLUTTORIO FLACONE 100 ML	025495060
BIOTEKFARMA BKF S.R.L.	STIMUZIM	LAVANDA VAG. 10 BUSTINE 8 G	025495072
BIOTEKFARMA BKF S.R.L.	STIMUZIM	12 0VULI 3 G	025495084
BIOTEKFARMA BKF S.R.L.	STIMUZIM	FLACONE SCIROPPO 120 ML	025495058
BIOTEKFARMA BKF S.R.L.	STIMUZIM	40 COMPRESSE 500 MG	025495045
BIOTEKFARMA BKF S.R.L.	VAGOLISAL	50 COMPRESSE 400 MG	025250022
CHEMI S.P.A.	STRATOFER	10 FLAC.NI ORALI 1200 MG	028128015
CHEMI S.P.A.	STRATOFER	10 COMPRESSE 1200 MG	028128039
CHEMI S.P.A.	STRATOFER	10 BUST.NE ORALI 1200 MG	028128027
CLARMED S.R.L.	BUPIVACAINA	1 FIALA 5 ML 0,25%	029502010
CLARMED S.R.L.	BUPIVACAINA	1 FIALA 10 ML 0,25%	029502022
CLARMED S.R.L.	BUPIVACAINA	1 FLACONE 50 ML 0,25%	029502034
CLARMED S.R.L.	BUPIVACAINA	1 FIALA 5 ML 0,50%	029502046
CLARMED S.R.L.	BUPIVACAINA	1 FIALA 10 ML 0,50%	029502059
CLARMED S.R.L.	BUPIVACAINA	1 FLACONE 50 ML 0,50%	029502061
CLARMED S.R.L.	MEPIVACAINA	1 FIALA 5 ML 2%	029504040
CLARMED S.R.L.	MEPIVACAINA	1 FIALA 10 ML 2%	029504053
CLARMED S.R.L.	MEPIVACAINA	1 FIALA 10 ML 1%	029504026
CLARMED S.R.L.	MEPIVACAINA	1 FIALA 5 ML 1%	029504014
CLARMED S.R.L.	MEPIVACAINA	1 FLACONE 50 ML 2%	029504065
CLARMED S.R.L.	MEPIVACAINA	1 FLACONE 50 ML 1%	029504038
COMBE INT. LTD	VAGISIL	CREMA 60 G	028700021
COMBE INT. LTD	LABOCAINA	CREMA 60 G	025338029
COMPAGNIA FINANZIARIA E DI PARTECIPAZIONI COFIDIPAS.R.L.	CORANDIL	ASTUCCIO 30 COMPRESSE 20 MG USO ORALE	027011028
COMPAGNIA FINANZIARIA E DI PARTECIPAZIONI COFIDIPAS.R.L.	CORANDIL	ASTUCCIO 50 COMPRESSE 5 MG USO ORALE	027011016

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
COMPAGNIA FINANZIARIA E DI PARTECIPAZIONI COFIDIPAS.R.L.	FRUCTO FOSFAN	IM 5 FIALE 5 ML	018098018
COOPERATIVA FARMACEUTICA SRL	TREDILAT	GOCCE 30 ML 0,1%	025743067
COSMETIQUE ACTIVE ITALIA S.P.A.	RETITOP	CREMA 20 G	028806014
DAY FARMA S.A.S.	COLIFOSSIM	IM 1 FL 500 MG+1 FIALA 2 ML	024271025
DOC GENERICI SRL	ACICLOVIR	25 COMPRESSE 200 MG	033551019
DOC GENERICI SRL	ACICLOVIR	25 COMPRESSE 400 MG	033551021
DOC GENERICI SRL	ACICLOVIR	FLACONE 100 ML SOSPENSIONE ORALE 8%	033551060
DOC GENERICI SRL	ACICLOVIR	TUBO CREMA 5% 10 G	033551058
DOC GENERICI SRL	NIMESULIDE	30 COMPRESSE 100 MG	033578016
DOC GENERICI SRL	NIMESULIDE	15 COMPRESSE 200 MG	033578028
DOC GENERICI SRL	NIMESULIDE	10 SUPPOSTE 200 MG	033578030
DOC GENERICI SRL	NIMESULIDE	30 BUSTINE GRANULATO SOSP ORALE 100 MG	033578042
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	ASKID	30 BUST GRANULATO RIL PROL 50 MG	027576014
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	ASKID	30 BUST GRANULATO RIL PROL 100 MG	027576026
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	ASKID	30 BUST GRANULATO RIL PROL 200 MG	027576038
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	ASKID	30 BUST GRANULATO RIL PROL 300 MG	027576040
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	CARBEM	8 BUSTINE 200 MG	028334023
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	DINABAC	8 COMPRESSE 250 MG	028421016
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	MANDOKEF	IM 1 FL 250 MG+1 F 2 ML LIDOC.	024286054
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	NEBICINA	1 FIALA SOLUZ INIETT 300 MG/4 ML	023189083
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	NIZAX	IV 5 FIALE 150 MG/6 ML	026616045
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	PANACEF	"375 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 12 BUSTINE	024227136
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	STIMTES	50 TAVOLETTE 1 X 1 10 MG	027205032
EPIFARMA S.R.L	LAGIN	500 MG POLVERE 10 BUSTINE USO VAGINALE	033261025
EPIFARMA S.R.L	LAGIN	"COLLUTORIO" FLACONE 120 ML	033261037
EPIFARMA S.R.L	LAMPOTRIX	8 CAPSULE 500 MG	025792019
EPIFARMA S.R.L	LAMPOTRIX	1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE 100 ML	025792021
EPIFARMA S.R.L	MICA	10 FIALE SIRINGA 0,8 ML 20000 UI	033620030
EPIFARMA S.R.L	MICA	10 FIALE SIRINGA 0,2 ML 5000 UI	033620016

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
EUDERMA S.P.A.	VALNIC	"40 RETARD" 30 CAPSULE DURE A RIL PROLUNGATO 40 MG	032021014
FADIM S.R.L.	VALASE	"420 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 30 CAPSULE	025304041
FARMACEUTICI ECOBI SAS	VINCA TREIS	"RETARD" 40 CAPSULE 30 MG	023786078
FATER SPA	LINES LEI	SOLUZ. DISINF. 4 FLAC 140ML	032043061
FOURNIER PHARMA S.P.A.	TALOFEN	IM IV 10 FIALE 50 MG	012611113
FOURNIER PHARMA S.P.A.	METINA	IM IV 5 FIALE 1 G	019676105
FOURNIER PHARMA S.P.A.	PIERAMI	IM IV 5 FIALE 100 MG 2 ML	024076123
FOURNIER PHARMA S.P.A.	PIERAMI	IM IV 10 FIALE 100 MG 2 ML	024076135
FOURNIER PHARMA S.P.A.	PIERAMI	IM IV 5 FIALE 250 MG 2 ML	024076150
FOURNIER PHARMA S.P.A.	PIERAMI	IM IV 10 FIALE 250 MG 2 ML	024076162
FOURNIER PHARMA S.P.A.	BUFLAN	30 CONFETTI 150 MG	024587089
FOURNIER PHARMA S.P.A.	BUFLAN	1 FLAC GOCCE 15% 15 ML	024587103
FOURNIER PHARMA S.P.A.	GENTAMEN	5 FIALE 10 MG/1 ML	024727036
FOURNIER PHARMA S.P.A.	CLAVULIN	AD IV FL. 600 MG + F. SOLV. 10 ML	026138166
FOURNIER PHARMA S.P.A.	CLAVULIN	AD IV FL.1200 MG + F. SOLV. 20 ML	026138178
FOURNIER PHARMA S.P.A.	CLAVULIN	BB IV FL. 550 MG + F. SOLV. 10 ML	026138154
FOURNIER PHARMA S.P.A.	CLAVULIN	12 COMPRESSE SOLUBILI 312,5 MG	026138141
FOURNIER PHARMA S.P.A.	CLAVULIN	AD IV 1 FLACONE 2200 MG	026138180
FOURNIER PHARMA S.P.A.	CERVASTA	0,1 98 COMPRESSE FILMRIVESTITE 100 MCG	033903030
FOURNIER PHARMA S.P.A.	CERVASTA	0,3 98 COMPRESSE FILMRIVESTITE 300 MCG	033903093
FOURNIER PHARMA S.P.A.	CERVASTA	0,3 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 300 MCG	033903081
FOURNIER PHARMA S.P.A.	CERVASTA	0,3 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 300 MCG	033903079
FOURNIER PHARMA S.P.A.	CERVASTA	0,2 98 COMPRESSE FILMRIVESTITE 200 MCG	033903067
FOURNIER PHARMA S.P.A.	CERVASTA	0,1 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 100 MCG	033903028
FOURNIER PHARMA S.P.A.	CERVASTA	0,2 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 200 MCG	033903042
HOECHST PHARMA S.P.A.	BEHRIFIL	30 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG	028918011
HOECHST PHARMA S.P.A.	KALICET	60 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG	033304027

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
HOECHST PHARMA S.P.A.	ORELOX	"PEDIATRICO" 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.50 ML (40 MG/5 ML)	027970021
HOECHST PHARMA S.P.A.	ORELOX	6 COMPRESSE RIVESTITE USO ORALE 200 MG	027970045
HOECHST PHARMA S.P.A.	SABRIL	24 BUSTINE 1 G	027443035
HOECHST PHARMA S.P.A.	TIMECEF	IM IV 1 FLAC. 250 MG+1 F.SOLV .2 ML	027939014
HOECHST PHARMA S.P.A.	TIMECEF	IM IV 1 FLAC. 500 MG+1 F.SOLV. 2 ML	027939026
HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A.	BASTONCINO R.R.	PASTA DENTALE STICK 1 G	032816011
HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A.	GOLIN	30 COMPRESSE	032046029
HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A.	GOLIN	20 COMPRESSE	032046017
HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A.	IODOLIN	FLACONE 120 ML	032087013
HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A.	LORAZEPAM	"2,5" 20 COMPRESSE 2,5 MG	031808025
HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A.	LORAZEPAM	"1,0" 20 COMPRESSE 1,0 MG	031808013
HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A.	SETRICON SHAMPOO	SOSPENSIONE 140 G	009619038
HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A.	SPERTI	POMATA TUBO 51 GR	031847015
HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A.	SPERTI	12 SUPPOSTE	031847027
I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.	ANETIN	10 COMPRESSE MASTICABILI 1 G	026836015
I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.	CALCIFOLIN	10 CAPSULE 25 MG	027328044
I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.	CALCIFOLIN	6 CAPSULE 25 MG	027328032
I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.	TROMIR	10 CAPSULE GASTRORES. 100 MG	029093010
I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.	SURIL	"1" 30 BUSTINE GRANULATO 1 G	031900018
I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.	PREXIL	50 COMPRESSE 20 MG	031965027
I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.	PREXIL	30 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO 40 MG	031965015
I.M.O. ISTITUTO DI MEDICINA OMEOPATICA S.P.A.	CASTINDIA	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE DA 30 ML	028101018
I.M.O. ISTITUTO DI MEDICINA OMEOPATICA S.P.A.	RABOLDO	"SCIROPPO"1 FLACONE DA 130 G	027839012

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
I.M.O. ISTITUTO DI MEDICINA OMEOPATICA S.P.A.	TAUMA	"SCIROPPO" 1 FLACONE DA 130 G	028100016
I.S.F. S.P.A.	ISF 09338	IV FLAC. 1 G + F. SOLV. 20 ML	027592043
I.S.F. S.P.A.	ISF 09338	IV FLACONE 2 G	027592056
I.S.F. S.P.A.	ISF 09338	IM FLAC.1 G + F. SOLV. 3 ML	027592031
I.S.F. S.P.A.	ISF 09338	IV FLAC. 500 MG + F. SOLV. 10 ML	027592029
I.S.F. S.P.A.	ISF 09338	IM 1 FLAC. 500 MG + F. SOLV. 2 ML	027592017
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	CEFABIOZIM	IM 3 FL 500 MG + 3 F	024131029
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	CEFABIOZIM	IM 3 FL 1000 MG + 3 F	024131043
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	EPARINA IPA	"5000" 10 SIRINGHE PRER SOLUZ INIETT0,2 ML 5000 UI	032211017
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	EPARINA IPA	"12500" 10 SIR PRER SOLUZ INIETT 0,5 ML 12500 UI	032211029
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	IPAGASTRIL	"1000" 30 BUSTINE POLV SOSP ORALE 1 G	032101014
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	IPAVIT	IM 3 F LIOF + 3 F SOLV 1000 MG	004614032
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	IPAVIT	IM 10F LIOF + 10F SOLV 1000 MG	004614044
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	IPAZONE	IV 1 FL POLV 1000 MG + 1F SOLV	025632035
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	SEPTOMANDOLO	IV 1 FLAC 1000MG+1 F SOLV 10ML	026134054
IPSEN S.P.A	MEGYL	30 COMPRESSE USO ORALE 80 MG	028976013
IPSO PHARMA S.R.L.	FILTRAX	"MITE" 20 CAPSULE 200 MG	024497012
IPSO PHARMA S.R.L.	MAJORPEN	"125" SCIROPPO 100 ML	023108121
IPSO PHARMA S.R.L.	MAJORPEN	"1000" 1 FLACONE + 1 F.SOLV.	023108160
IPSO PHARMA S.R.L.	MAJORPEN	"500" 12 CAPSULE	023108083
IPSO PHARMA S.R.L.	MODICEF	1 FLACONE POLV SOLUZ INIETT 1000MG EV+ FIALA SOLVENTE	033268018
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	ERGOTINA	GOCCE 30 ML 0,2%	028315024
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	GLUTATOX	10 FL. LIOF. 300 MG + 10 F. SOLV.	028350015

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	MOXIREN	FLAC POLVERE SOSP ORALE ESTEMP 100 ML 5%	032348029
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	NICER	GOCCE 1% 30 ML	028570012
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	RESULIN	10 SUPPOSTE 200 MG	028510030
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	REXAN	"5% CREMA" TUBO 3G	028468078
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	REXAN	"5% CREMA" TUBO 10G	028468066
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	ZEPAC	SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALE 0,2 ML 5000 UI	032802011
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	ZEPAC	SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALE-SIRINGA 0,2 ML 5000	032802023
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	ZEPAC	SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALE 0,5 ML 12500 UI	032802035
K.B.R. KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L.	LISIL	GRANULARE 30 BUSTINE 100 MG	024990032
K.B.R. KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L.	LISIL	"15" 20 BUSTINE 1,5 G	024990083
KENTON S.R.L.	ARTRICOL	20 COMPRESSE 600 MG	028092017
KENTON S.R.L.	ARTRICOL	30 COMPRESSE 600 MG	028092029
LABORATOIRES GRIMBERG S.A.	ACTISOUFRE	30 FIALOIDI 10 ML	028220010
LABORATOIRES GRIMBERG S.A.	CALCIFORTE	36 BUSTINE 3,45 G	027119039
LABORATOIRES GRIMBERG S.A.	CALCIFORTE	24 BUSTINE 3,45 G	027119015
LABORATOIRES GRIMBERG S.A.	CALCIFORTE	30 BUSTINE 3,45 G	027119027
LABORATOIRES GRIMBERG S.A.	SOLACY	45 CAPSULE	027900012
LABORATOIRES ORTIS SPRL	ORTISAN	1 CUBETTO VEGETALE	025114024
LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO	CLOROSAN	SAPONE FLAC 250 ML	032285049
LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO	CLOROSAN	SAPONE FLAC 2000 ML	032285064
LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO	STEROSAN	SOLUZIONE FLACONE 500 ML	032287031
LINEA SALUTE BY TOSI S.R.L.	CANDIBIOL	6 CAPSULE VAGINALI MOLLI	029386012
LINEA SALUTE BY TOSI S.R.L.	CANDIBIOL	3 CAPSULE VAGINALI MOLLI	029386036

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
LUNDBECK ITALIA S.P.A.	CLOPIXOL	"ACUPHASE" 1 FIALA 100 MG/2 ML	026890095
LUNDBECK ITALIA S.P.A.	CLOPIXOL	IM 10 FIALE 10 MG	026890133
LUNDBECK ITALIA S.P.A.	CLOPIXOL	"DEPOT" 2 FIALE 200 MG 1 ML	026890160
MEAD JOHNSON S.P.A.	APLACTIN	"10 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	027786019
MEAD JOHNSON S.P.A.	BUSPAR	30 COMPRESSE 5 MG	026454013
MEAD JOHNSON S.P.A.	CRONOCEF	12 COMPRESSE 250 MG	028727016
MEAD JOHNSON S.P.A.	CRONOCEF	POLVERE SOSPENSIONE OS 125 MG/5 ML	028727030
MEDACTA S.A.	BUPIFORAN	0,25% FLAC. 50 ML	028635035
MEDACTA S.A.	BUPIFORAN	0,50% FLAC. 50 ML	028635062
MEDACTA S.A.	BUPIFORAN	0,25% FLAC. 50 ML C/ADRENALINA 1:200000	028635098
MEDACTA S.A.	BUPIFORAN	0,50% FLAC. 50 ML C/ADRENALINA 1:200000	028635124
MEDACTA S.A.	LIDRIAN	"2%" FIALA PE SOLUZ INIETT 5 ML	028537049
MEDACTA S.A.	LIDRIAN	"2%" FIALA PE SOLUZ INIETT 10 ML	028537052
MEDACTA S.A.	MEPIFORAN	1% FLACONE 50 ML	028612036
MEDACTA S.A.	MEPIFORAN	"1%" 1 FIALA PE SOLUZIONE INIETTABILE 10 ML	028612149
MEDACTA S.A.	MEPIFORAN	"2%" 1 FIALA PE SOLUZIONE INIETTABILE 5 ML	028612152
MEDACTA S.A.	MEPIFORAN	"2%" 1 FIALA PE SOLUZIONE INIETTABILE 10 ML	028612164
MEDACTA S.A.	MEPIFORAN	"1%" 1 FIALA PE SOLUZIONE INIETTABILE 5 ML	028612137
MEDACTA S.A.	MEPIFORAN	2% FLACONE 50 ML C/ADRENALINA 1:200000	028612125
MEDACTA S.A.	MEPIFORAN	2% FLACONE 50 ML	028612063
MEDACTA S.A.	MEPIFORAN	1% FLACONE 50 ML C/ADRENALINA 1:200000	028612099
MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L.	NORMOBREN	10 FL.NI LIOF.500 MG+10 F SOLV	027323017
MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.R.L.	NORMOBREN	1 FLAC.SOLUZ.ESTEMP. 12,316 G	027323031
METAPHARMA S.R.L.	ASSOGEN	FLAC. LIOF. 30 MG + F. SOLV. 5 ML	028022022
METAPHARMA S.R.L.	CERTOBIL	FLACONE SCIROPPO G 200	013276011

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
METAPHARMA S.R.L.	DUPLEXCILLINA	12 CAPSULE 500 MG	022768028
MONSANTO HOLDING GMBH	MISODEX	"400" 30 COMPRESSE 400 MCG	027307026
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	ANTINEVRALGICO DR.KNAPP	6 COMPRESSE	003406016
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	CITRATO ESPRESSO GABBIANI	"LIMONE" 10 BUSTINE G 21,5	011967039
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	CITRATO ESPRESSO GABBIANI	"ARANCIO" 10 BUSTINE G 21,5	011967066
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	IODALFA	SOLUZIONE FLAC 20 ML	032218012
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	IODALFA	SOLUZIONE FLAC 50 ML	032218024
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	MAGNESAN	LIMONE POLVERE 120 G	005889023
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	MAGNESAN	ARANCIA POLVERE 120 G	005889011
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	NORMALENE	6 SUPPOSTE 10 MG	014205049
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	ODONTALGICO DR KNAPP	"B1" 3 CACHETS	006438093
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	ODONTALGICO DR KNAPP	"B1" 8 CAPSULE	006438117
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	OMNIADOL	2 CONFETTI	011296035
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	RINOPUMILENE	AD SPRAY 12,5 G	000489017
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	SEDILENE PROCTO	10 SUPPOSTE	008453033
N.V. ORGANON	ORGARAN	20 FIALE 0,6 ML 750 U ANTI-XA	028462012
N.V. ORGANON	REMERON	90 COMPRESSE 15 MG	029444039
N.V. ORGANON	REMERON	30 COMPRESSE 15 MG	029444015
N.V. ORGANON	REMERON	60 COMPRESSE 15 MG	029444027
NCSN FARMACEUTICI S.R.L.	CARDIOTON	10 FLAC.NI TAPPO SERB. 50 MG	025946068
NCSN FARMACEUTICI S.R.L.	CHEMIONAZOLO	"TOPIC" POLVERE DERMATOLOGICA G 50	024868010
NCSN FARMACEUTICI S.R.L.	CHEMIONAZOLO	3 OVULI VAG. 150 MG	024868111
NCSN FARMACEUTICI S.R.L.	IPAVIRAN	"400" 25 COMPRESSE PER USO ORALE 400 MG	031836012
NCSN FARMACEUTICI S.R.L.	SULARTRENE	20 COMPRESSE MG 100	025390016
NCSN FARMACEUTICI S.R.L.	VASONORM	50 COMPRESSE 20 MG	027738020
NCSN FARMACEUTICI S.R.L.	VASONORM	"RETARD" 30 CAPSULE 40 MG	027738032
NCSN FARMACEUTICI S.R.L.	VASOTON	GOCCE 0,2% 30 ML	028296022
NCSN FARMACEUTICI S.R.L.	VASOTON	10 FLACONCINI 20 MG	028296034

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	CALCIUM SANDOZ	"FORTISSIMUM" 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G	005259039
NOVARTIS FARMA S.P.A.	BREZAL	10 CAPSULE 600 MG	025936055
NOVARTIS FARMA S.P.A.	BREZAL	10 FLAC.NI ORALI 600 MG/7 ML	025936067
NOVARTIS FARMA S.P.A.	CIBADREX	14 COMPRESSE BISECABILI 5 + 6,25 MG	028037012
NOVARTIS FARMA S.P.A.	CIBADREX	14 COMPRESSE BISECABILI 20 + 25 MG	028037036
NOVARTIS FARMA S.P.A.	EXODERIL	SOLUZIONE 1% CONTAGOCCE 30 ML	028474031
NOVARTIS FARMA S.P.A.	EXODERIL	GEL 1% 30 G	028474029
NOVARTIS FARMA S.P.A.	EXODERIL	CREMA 1% 30 G	028474017
NOVARTIS FARMA S.P.A.	EXODERIL	SOLUZIONE 1% NEBULIZZAT.30 ML	028474043
NOVARTIS FARMA S.P.A.	FENTIGYN	2 OVULI 600 MG	027193123
NOVARTIS FARMA S.P.A.	LAMISIL	16 COMPRESSE 125 MG	028176016
NOVARTIS FARMA S.P.A.	LENTARON	6 FLAC. LIOF. 250 MG + 6 F. SOLV.	029039029
NOVARTIS FARMA S.P.A.	LOMIR SRO	"2,5 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" BLISTER 28 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO	027715022
NOVARTIS FARMA S.P.A.	LOPRESOR	"OROS"28 COMPRESSE 100 MG	023610049
NOVARTIS FARMA S.P.A.	LOPRESOR	"OROS"28 COMPRESSE 200 MG	023610052
NOVARTIS FARMA S.P.A.	LOPRESOR	"OROS"28 COMPRESSE 300 MG	023610064
NOVARTIS FARMA S.P.A.	MESULID	15 COMPRESSE 200 MG	025971033
NOVARTIS FARMA S.P.A.	MESULID FAST	30 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG	029127014
NOVARTIS FARMA S.P.A.	NAVOBAN	10 CAPSULE 5 MG	028456034
NOVARTIS FARMA S.P.A.	NORPROLAC	3 COMPRESSE 25 MCG + 3 COMPRESSE 50 MCG	029181017
NOVARTIS FARMA S.P.A.	NORPROLAC	30 COMPRESSE 75 MCG	029181029
NOVARTIS FARMA S.P.A.	NORPROLAC	30 COMPRESSE 150 MCG	029181031
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TEGRETOL	28 COMPRESSE MASTICAB.100 MG	020602064
NOVARTIS FARMA S.P.A.	VOLTFAST	30 CONFETTI 25 MG	028945018
NOVARTIS FARMA S.P.A.	VOLTFAST	30 CONFETTI 50 MG	028945020
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	FLAR	20 CAPSULE 200 MG	012438053
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	FLAR	20 BUSTINE 1 G	012438065
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	H ADIFTETAL	INIEZ. RICHIAMO 1 F	011267010

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	ISMICETINA INIETTABILE 20%	1 FLAC. 1 G + 2 FIALE 5 ML	005418013
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	LIOLINF	VACC. IM F 25 DOSI	012798029
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	LIOLINF	VACC. IM F 10 DOSI	012798017
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	LIO-MORBILLO	1 FLAC. LIOF. + 1 FIALA SOLV.	024786028
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	LIOSIERO ANTIBOTULINICO	1 FIALA + FIALA 10 ML	014801017
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	NORMOGAMMA	1 FIALA 2 ML	010101018
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	PEPTICHEMIO	IM 1 FIALA 40 MG 0,5 ML	022566018
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	PERTOGLOBULIN	1 F 2 ML	023419017
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	PERTOGLOBULIN	IM SIRINGA MONODOSE 2 ML	023419029
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	ROSOVAX	1 FLAC LIOF + 1 FLAC SOLV	022751034
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	VACCINO ANTILEPTOSPIRA ISM	4 F 1 ML	013305014
OSLOFARM LIMITED	HAIMABIG	IV FLACONCINO 10 ML	025064041
OSLOFARM LIMITED	HAIMABIG	IV FLACONCINO 2 ML	025064039
OSLOFARM LIMITED	HAIMALBUMIN	FLACONE 250 ML 5%	023310131
OSLOFARM LIMITED	HAIMAZIG ENDOVENA	1 FLAC. LIOF. 250 U.I. + SOLV. 5 ML	027424011
OSLOFARM LIMITED	HAIMAZIG ENDOVENA	1 FLAC. LIOF. 1000 U.I. + SOLV. 20 ML	027424023
OSLOFARM LIMITED	HAIMAZIG ENDOVENA	1 FLAC. LIOF. 2500 U.I. + SOLV. 50 ML	027424035
ORGANON ITALIA S.P.A.	ANDRIOL	30 CAPSULE 40 MG	024585010
ORGANON ITALIA S.P.A.	LANTANON	"60MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	023695051
PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C.	IMOGAM TETANO	IM 1 SIRINGA 500 UI 2 ML	025617034
PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C.	IMOGAM TETANO	IM 1 SIRINGA 250 UI 1 ML	025617010
PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C.	IMOVAX POLIO ORALE	1 FIALA MONODOSE 0,5 ML	029183011
PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C.	IMOVAX POLIO ORALE	FLACONE MONODOSE SOLUZ ORALE 0,5 ML	029183023

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	AMARO PADIL	"NORMALE" FLACONE G 250	002320012
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	AMARO PADIL	"FORTE" SCIROPPO G 500	002320075
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	AMARO PADIL	"FORTE" SCIROPPO G 900	002320087
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	AMARO PADIL	"FORTE" OS 10 FLAC.NI 10 ML	002320099
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	DERMOPADIL SILICONE	POMATA 1% 20 G	032239016
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	DESFEMIN	GEL 30 G 1%	029489010
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	DIPLOGEL	12 BUSTINE POLVERE	021712068
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	DIPLOGEL	48 COMPRESSE MASTICABILI	021712070
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	DIPLOGEL	24 BUSTINE POLVERE	021712082
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	EUCALIPTINA	AD 10 SUPPOSTE	001240035
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	EUCALIPTINA	BB 10 SUPPOSTE	001240047
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	PULMOVIROLO	24 PASTIGLIE 3 G	001066036
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEX TOSSE	SCIROPPO 0,3% 200 ML	020875136
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEX TOSSE	"MENTA" 24 COMPRESSE	020875148
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEXEN CON ESPETTORANTE	SCIROPPO 120 ML	020918013
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEXEN CON ESPETTORANTE	SCIROPPO 160 ML	020918025
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEXEN CON ESPETTORANTE	SCIROPPO 200 ML	020918037
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEXEN CON ESPETTORANTE	"ADULTI SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	020918049

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEXEN CON ESPETTORANTE	"BAMBINI SUPPOSTE" 12 SUPPOSTE	020918052
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEXEN CON ESPETTORANTE	"LATTANTI SUPPOSTE" 12 SUPPOSTE	020918064
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	RIBEXEN CON ESPETTORANTE	SCIROPPO 200 ML	020918090
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	STERAVOL	SOLUZIONE SPRAY 0,02% FLAC 50 ML	032221018
PFIZER CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	TIMICOLID	3% CREMA 50 G	033583028
PHARBENIA S.R.L.	FITOAGLIO	40 CAPSULE	028832018
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	ELLECALCIN	5 FIALE 50 U.I. 1 ML	027541034
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	MICLAST	LOZIONE FLACONE 30 ML	025218037
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	ROSASED	GEL 1 TUBETTO 40 G	028461022
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	VINORELBINE PIERRE FABRE	1 FLAC. 10 MG 1 ML	028189088
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	VINORELBINE PIERRE FABRE	1 FLAC. 50 MG 5 ML	028189090
PROMEFARM S.R.L.	SELG ESSE	"250" 16 BUSTE 17,5 G	029121023
PROPHINPHARMA S.P.A.	MEGAVEC	30 COMPRESSE USO ORALE 80 MG	028977015
PROSPA ITALIA S.R.L.	CEFRABIOTIC	1 FLAC. SOSPENSIONE 100 ML 10%	024983090
PROSPA ITALIA S.R.L.	CEFRABIOTIC	8 COMPRESSE 1 G	024983076
PROSPA ITALIA S.R.L.	FLUMURAL	20 COMPRESSE 400 MG	024712022
PROSPA ITALIA S.R.L.	LAMPOSPORIN	1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML	024308025
PROSPA ITALIA S.R.L.	MUCONORM	20 BUSTINE GRANULATO 900 MG	027175088
PROSPA ITALIA S.R.L.	TRIGLICEN	"500 MITE" 30 CAPSULE 500 MG	027618038
PROSPA ITALIA S.R.L.	TRIGLICEN	20 CAPSULE 1 G	027618040
PROSPA ITALIA S.R.L.	UNICID	IV 1 FLAC.1000 MG + SOLV.	029042064
PROSPA ITALIA S.R.L.	UNICID	IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA SOLV.	029042049
RHONE POULENC RORER S.P.A.	ALGICON	20 COMPRESSE MASTICABILI USO ORALE	026889016
RHONE POULENC RORER S.P.A.	ALGICON	FLAC 200 ML SOSPENSIONE USO ORALE	026889028
RHONE POULENC RORER S.P.A.	BENZAGEL	ASTUCCIO TUB. GEL 42,5 G 5%	032086023
RHONE POULENC RORER S.P.A.	BENZAGEL	ASTUCCIO TUB. GEL 42,5 G 10%	032086011
RHONE POULENC RORER S.P.A.	CAMALOX	SOSPENSIONE 200 G	023633074
RHONE POULENC RORER S.P.A.	CAMALOX	20 COMPRESSE	023633086

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
RHONE POULENC RORER S.P.A.	CAMALOX	30 COMPRESSE	023633098
RHONE POULENC RORER S.P.A.	COMPLAMIN	RITARDO 40 CONFETTI 500 MG	017346115
RHONE POULENC RORER S.P.A.	CVP	30 CAPSULE 500 MG	014092050
RHONE POULENC RORER S.P.A.	DIGESTUM	30 CAPSULE 200 MG	020015020
RHONE POULENC RORER S.P.A.	DREIMAL	10 COMPRESSE 800 MG	024509010
RHONE POULENC RORER S.P.A.	DREIMAL	20 COMPRESSE 800 MG	024509022
RHONE POULENC RORER S.P.A.	ESSAPROCT	10 SUPPOSTE	007033020
RHONE POULENC RORER S.P.A.	ESSAPROCT	UNGUENTO 42 G	007033018
RHONE POULENC RORER S.P.A.	FISMAG	20 FLACONCINI 1500 MG	029086016
RHONE POULENC RORER S.P.A.	FISMAG	30 BUSTINE 1500 MG	029086028
RHONE POULENC RORER S.P.A.	FLUMOXAL	12 CAPSULE 500 MG	023381039
RHONE POULENC RORER S.P.A.	GRANOCYTE	34 5 FLAC LIO 33,6 MIU + 5 SIR SOLV	028686032
RHONE POULENC RORER S.P.A.	GRANOCYTE	13 5 FLAC LIO 13,4 MIU + 5 F SOLV	028686071
RHONE POULENC RORER S.P.A.	GRANOCYTE	13 5 FLAC LIO 13,4 MIU + 5 SIR SOLV	028686057
RHONE POULENC RORER S.P.A.	GRANOCYTE	34 5 FLAC LIO 33,6 MIU + 5 F SOLV	028686020
RHONE POULENC RORER S.P.A.	GRANOCYTE	13 1 FLAC LIO 13,4 MIU + 1 F SOLV	028686083
RHONE POULENC RORER S.P.A.	GRANOCYTE	13 1 FLAC LIO 13,4 MIU + 1 SIR SOLV	028686069
RHONE POULENC RORER S.P.A.	ORUDIS	CREMA G 30 2,5 %	023183104
RHONE-POULENC AVENTIS S.P.A.	CEDIXEN	"2,0" INFUSIONE 1 FLAC POLV 2 G + 1 F SOLV 100 ML	029400049
RHONE-POULENC AVENTIS S.P.A.	CEDIXEN	"2,0" I.V. 1 FLAC POLV 2 G + 1 F SOLV 20 ML	029400025
RHONE-POULENC AVENTIS S.P.A.	CEDIXEN	"1,0" I.V. 1 FLAC POLV 1 G + 1 F SOLV 10 ML	029400013
RHONE-POULENC AVENTIS S.P.A.	CEDIXEN	"1,0" INFUSIONE 1 FLAC POLV 1 G + 1 F SOLV 100 ML	029400037
RHONE-POULENC AVENTIS S.P.A.	CEDIXEN	"500" I.V. 1 FLAC POLV 500 MG + 1 F SOLV 5 ML	029400064
RHONE-POULENC AVENTIS S.P.A.	CEDIXEN	"250" I.V. 1 FLAC POLV 250 MG + 1 F SOLV 2 ML	029400052
RHONE-POULENC AVENTIS S.P.A.	PRIXAR	10 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG	033633052
RHONE-POULENC AVENTIS S.P.A.	PRIXAR	5 COMPRESSE FILM RIVESTITE 250 MG	033633013
RHONE-POULENC AVENTIS S.P.A.	PRIXAR	"500" IV 1 FLAC 100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE	033633064
RHONE-POULENC AVENTIS S.P.A.	PRIXAR	7 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG	033633049
RHONE-POULENC AVENTIS S.P.A.	PRIXAR	5 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG	033633037
RHONE-POULENC AVENTIS S.P.A.	PRIXAR	10 COMPRESSE FILM RIVESTITE 250 MG	033633025
ROBIN S.R.L.	KREDEX	15 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG	027605029

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
SANOL MEDICINALI S.R.L.	LITOBILE	30 CAPSULE 250 MG	027375029
SCHERING PLOUGH SPA	BELSAR	30 COMPRESSE	023435011
SCHERING PLOUGH SPA	CEDAX	4 BUSTINE 400 MG	027849090
SCHERING PLOUGH SPA	CEDAX	12 BUSTINE 200 MG	027849177
SCHERING PLOUGH SPA	CEDAX	6 BUSTINE 400 MG	027849153
SCHERING PLOUGH SPA	CEDAX	6 BUSTINE 200 MG	027849088
SCHERING PLOUGH SPA	CEDAX	12 CAPSULE 200 MG	027849165
SCHERING PLOUGH SPA	CLARINASE	"AR" 20 CONFETTI	028108025
SCHERING PLOUGH SPA	ISEPACIN	1 FIALA 50 MG	029307016
SCHERING PLOUGH SPA	ISEPACIN	1 FIALA 100 MG	029307028
SCHERING PLOUGH SPA	LOCRAL	FLACONE SOSPENSIONE 200 ML	028745014
SCHERING PLOUGH SPA	LOCRAL	30 BUSTINE SOSPENSIONE 5 ML	028745026
SCHERING PLOUGH SPA	MIELOGEN	3 FLAC. 150 MCG + 3 F. SOLV	027960032
SCHERING PLOUGH SPA	MIELOGEN	3 FLAC. 300 MCG + 3 F. SOLV	027960057
SCHERING PLOUGH SPA	MIELOGEN	1 FLAC. 400 MCG + 1 F. SOLV	027960069
SCHERING PLOUGH SPA	NEO CORICIDIN C	10 BUST.7,5 G GRANULARE EFFERV	027571013
SCHERING PLOUGH SPA	NEO CORICIDIN TOSSE	BB SCIROPPO 120 G	001585064
SCHERING PLOUGH SPA	STEP	30 COMPRESSE 500 MG	028783013
SCHERING PLOUGH SPA	STEP	INIETT.5 FLAC.LIOF + 5 F.SOLV.	028783025
SCHERING PLOUGH SPA	STEP	INIETT.10 FL.LIOF + 10 F.SOLV.	028783037
SCHERING PLOUGH SPA	TOP-NITRO	"2,5" 15 CEROTTI TRANSDERMICI 2,5 MG/24 H	028564019
SCHERING PLOUGH SPA	TRILAFON DECANOATO	1 FIALA 108,2 MG/1 ML	031854019
SCICLONE PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L.	ZADAXIN	FLAC.LIOF. 2 MG + F.SOLV. 1 ML	028364014
SEFARMA S.R.L.	MISOFENAC	10 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG	029316027
SEFARMA S.R.L.	MISOFENAC	60 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG	029316039
SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A.	AVYSAL	25 COMPRESSE 400 MG USO ORALE	031117031
SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A.	SUGAST	50 COMPRESSE 500 MG	025762081
SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A.	SUGAST	40 COMPRESSE MASTICABILI 1 G	025762093
SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A.	SUGAST	1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 20%	025762105
SERONO PHARMA S.P.A.	SEROBIF	POMATA 100.000 U.I 1 SIRINGA 5 G	028698102

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
SERONO PHARMA S.P.A.	SEROBIF	1.000.000 U.I. 3 FLACONI LIOFILIZZATO + 3 FIALE SOLVENTE	028698064
SERONO PHARMA S.P.A.	SEROBIF	GOCCE OCULARI 600.000 U.I. 3 FLACONI LIOFILIZZATO + 3 SIRINGHE SOLVENTE + 3 CONTAGOCCE	028698090
SICOR SOCIETA' ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.P.A.	EMMETIPI	1 FLAC 40 MG + 1 F SOLV 1 ML	022362115
SICOR SOCIETA' ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.P.A.	EMMETIPI	1 FLAC 1 G + 1 F SOLV 16 ML	022362127
SIMESA S.P.A.	LIDONEST 2%	1 FIALA 10 ML	027752017
SIMESA S.P.A.	LIDONEST 2%	1 FLACONE 50 ML	027752029
SIMESA S.P.A.	SPIROCORT	"TURBOHALER 200" POLVERE INALAT. 200 MCG/DOSE 100 DOSI	029330026
SIMESA S.P.A.	SPIROCORT	"TURBOHALER 400" POLVERE INALAT. 400 MCG/DOSE 50 DOSI	029330038
SIMESA S.P.A.	VIRUDIN	FLACONE 500 ML	028452023
SIMESA S.P.A.	VIRUDIN	1 FLAC. 250 ML 2,4% IV	028452011
SIMESA S.P.A.	PONESTA	12 COMPRESSE 5 MG	033533098
SIMESA S.P.A.	PONESTA	18 COMPRESSE 5 MG	033533100
SIMESA S.P.A.	PONESTA	6 COMPRESSE 5 MG CON CONTENITORE	033533086
SIMESA S.P.A.	PONESTA	6 COMPRESSE 5 MG	033533074
SIMESA S.P.A.	PONESTA	3 COMPRESSE 5 MG	033533062
SIMESA S.P.A.	PONESTA	12 COMPRESSE 2,5 MG	033533047
SIMESA S.P.A.	PONESTA	6 COMPRESSE 2,5 MG CON CONTENITORE	033533035
SIMESA S.P.A.	PONESTA	6 COMPRESSE 2,5 MG	033533023
SIMESA S.P.A.	PONESTA	3 COMPRESSE 2,5 MG	033533011
SIMESA S.P.A.	PONESTA	18 COMPRESSE 2,5 MG	033533050
SINTOFARM FARMACEUTICI S.P.A.	ERCEF	IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA SOLV.	027404021
SINTOFARM FARMACEUTICI S.P.A.	ERCEF	IV FLACONE 1000 MG + F.SOLV.	027404033
SINTOFARM FARMACEUTICI S.P.A.	ERCEF	IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA SOLV.	027404019
SINTOFARM FARMACEUTICI S.P.A.	ZINADIUR	"20" 14 COMPRESSE BISECABIL. 20 + 25 MG	028193035
SINTOFARM FARMACEUTICI S.P.A.	ZINADIUR	"5" 14 COMPRESSE BISECABILI 5+6,25 MG	028193023
STAFFORD MILLER S.R.L.	ORADYNE-Z	SOLUZIONE FLAC 250 ML	032074027

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA MEDICINALE	CONFEZIONE	AIC
STAFFORD MILLER S.R.L.	PROCTOFOAM HC	SCHIUMA USO RETTALE BOMBOLETTA SPRAY 12 G	032013017
THERIACA S.R.L.	FERTOMCIDINA U	SOLUZIONE FLACONE 200 ML	033205028
THERIACA S.R.L.	FERTOMCIDINA U	SOLUZIONE FLACONE 1000 ML	033205030
UNIWELL S.R.L.	FEDOPAM	EV 1 FIALA 2 ML (10 MG/ML)	027967013
UNIWELL S.R.L.	FEDOPAM	EV 1 FIALA 5 ML (10 MG/ML)	027967025
VEGA S.R.L.	ACTIDOSE AQUA	FLAC. ORALE 180 ML 25 G/120 ML	029496015
VI.REL PHARMA S.R.L.	VARIADOL	20 COMPRESSE	013953017
VIRGINIA FARMACEUTICI S.R.L.	SULIDE	10 SUPPOSTE 200 MG	029125034
YAMANOUCHI PHARMA S.P.A.	PERDIPINA	30 CONFETTI 20 MG	026018010
WYETH EUROPA LTD	FAXINE	28 COMPRESSE 37,5 MG	028833022
WYETH EUROPA LTD	FAXINE	14 COMPRESSE 50 MG	028833034
WYETH EUROPA LTD	FAXINE	14 COMPRESSE 75 MG	028833046
WYETH MEDICA IRELAND	EFEXOR	28 COMPRESSE 25 MG	028831016
WYETH MEDICA IRELAND	LYRELLE TTS	"50" 8 CEROTTI 50 MCG/24 ORE	033230018
WYETH MEDICA IRELAND	LYRELLE TTS	"80" 8 CEROTTI 80 MCG/24 ORE	033230020
WYETH MEDICA IRELAND	NORPLANT	6 CAPSULE SOTTOCUTANEE 38 MG	029507011
WYETH MEDICA IRELAND	PREMARIN	20 COMPRESSE VAGINALI	002792125
WYETH MEDICA IRELAND	SUPRACEF	5 COMPRESSE 400 MG	028855017
WYETH MEDICA IRELAND	TAZOBAC	1 FLAC. LIOF 2 + 0,250 G + 1 FLAC	028512022
WYETH MEDICA IRELAND	TAZOBAC	1 FLAC. LIOF 1 + 0,125 G + 1 FLAC	028512010
ZAMBON GROUP S.P.A.	SUMMAIR	AREOSOL DOSATO 40 MG/0,2 MG	027684063
ZAMBON GROUP S.P.A.	SUMMAIR	30 COMPRESSE EFFERV.0,25 MG	027684012
ZAMBON GROUP S.P.A.	SUMMAIR	30 COMPRESSE EFFERV.0,50 MG	027684024
ZAMBON GROUP S.P.A.	ZAFEN	8 BUSTINE 600 MG	028760041
ZAMBON GROUP S.P.A.	ZAFEN	20 BUSTINE 600 MG	028760027
ZAMBON S.P.A.	FENPIC	8 BUSTINE 600 MG	028175089
ZAMBON S.P.A.	FENPIC	20 BUSTINE 600 MG	028175065
ZAMBON S.P.A.	FENPIC	12 BUSTINE 400 MG	028175077
ZAMBON S.P.A.	INOSCAN	"100" 40 COMPRESSE 100 MG	025687029
ZAMBON S.P.A.	INOSCAN	"50" 40 COMPRESSE 50 MG	025687017
ZAMBON S.P.A.	INOSCAN	"200" 20 COMPRESSE 200 MG	025687031

00A12905

DECRETO 27 settembre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltfast».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra la quale quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare della specialità che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 26 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata - il D.D. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

VOLTFAST, 30 confetti 50 mg, A.I.C. n. 028945020, della ditta Novartis farma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 settembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A12906

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 luglio 2000.

Integrazione e rettifica del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 79, comma 9, del citato regolamento che rinvia ad apposito disciplinare la determinazione delle caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole retroriflettenti usate per i segnali stradali;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1995, che approva il disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione della segnaletica stradale;

Viste le numerose sollecitazioni, da parte di amministrazioni pubbliche proprietarie di strade e di enti e laboratori operanti nel settore delle pellicole retroriflettenti, sulla opportunità di integrare il disciplinare tecnico con norme più aderenti alla evoluzione tecnologica degli ultimi anni;

Visto il parere favorevole della V sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 1999, prot. n. 322;

Ritenuta la necessità di operare tali integrazioni e rettifiche, che risultano altresì in linea con l'attività di normazione in corso a livello comunitario, e di procedere alla rettifica di alcuni errori formali;

Decreta:

Al disciplinare tecnico allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1995, n. 1584, sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni:

a) nel paragrafo 1.3 il periodo: «*Altri laboratori in possesso di idonee attrezzature previste dal presente disciplinare tecnico e che abbiano acquisito apposita autorizzazione dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana,*» è sostituito dal seguente: «*Altri laboratori in possesso delle necessarie capacità tecniche e di idonee attrezzature per le prove dei livelli di qualità delle pellicole retrorflettenti che siano autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, anche valutando eventuali accreditamenti da parte di organismi riconosciuti nell'ambito della certicazione volontaria*».

Nello stesso paragrafo il periodo: «*Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana, ha la facoltà di accertare in qualsiasi momento che le pellicole retroriflettenti corrispondano alle certificazioni di conformità presentate dal produttore delle pellicole*» è sostituito dal seguente: «*Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha la facoltà di accertare in qualsiasi momento che le pellicole retroriflettenti corrispondano alle certificazioni di conformità presentate dal produttore delle pellicole*»;

b) il testo del paragrafo 4.2.1.: «*Prescrizioni Classe 1 non superiore a mm 0,25 - classe 2 non superiore a mm 0,30*» è sostituito dal seguente: «*Prescrizioni. Il valore dello spessore misurato deve essere riportato nel certificato di conformità*»;

c) nei paragrafi 4.8.2 e 4.9.2 le dimensioni: «mm 15×75», sono sostituite da «mm 15×75».

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 282, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti 29 agosto 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, il foglio n. 364

00A12896

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 settembre 2000.

Modifica della denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria naturale» o «Moscato di Pantelleria» e «Moscato passito di Pantelleria» o «Passito di Pantelleria» in «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» e modifica del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 20 aprile 1994, n. 348; con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Pantelleria naturale» o «Moscato di Pantelleria» e «Moscato passito di Pantelleria» o «Passito di Pantelleria» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1992 recante modifiche al disciplinare di produzione sopra richiamato;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori della provincia di Trapani, dall'unione provinciale agricoltori di Trapani, dalla Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini, sezione regionale Siciliana, dal consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata dell'isola di Pantelleria, dai produttori vinicoli Enopolio di Pantelleria legittimati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa a modificare la denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria naturale» o «Moscato di Pantelleria» e «Moscato passito di Pantelleria» o

«Passito di Pantelleria» in «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» nonché del relativo disciplinare di produzione;

Viste le note della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura n. 8890 dell'11 maggio 1998 e n. 13819 del 3 luglio 1998 attestanti la rappresentatività della percentuale della produzione di competenza dei vigneti della zona interessata dichiarata dai soggetti istanti;

Vista la nota 1449 del 19 maggio 1999 inviata dalla regione siciliana con la quale viene proposto un elenco sostitutivo dei richiedenti a seguito di controlli aerofotogrammetrico, particellare e tecnico e comunicata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994;

Vista la nota n. 3265 del 20 ottobre 1999 della regione siciliana con la quale, congiuntamente alle organizzazioni professionali e di categoria e i rappresentanti del Consorzio predetto, sono state assunte alcune determinazioni relativamente alle modifiche concernenti il disciplinare di produzione riguardanti in particolare la zona di imbottigliamento ed è stato ribadito il carattere tradizionale della produzione;

Viste le deliberazioni assunte dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nelle riunioni del 21, 22 ottobre e del 17, 18 novembre 1999;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata sopra citata in quella di «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 288 del 9 dicembre 1999 - serie generale;

Viste le istanze e le controdeduzioni presentate dal consorzio volontario citato, dalla Agricola Bonsulton, da produttori di uve zibibbo, dalle cooperative vitivinicole Cossyra e d'Ancona intese ad ottenere precisazioni ed integrazioni alla proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;

Vista la deliberazione assunta dai comitato nella riunione del 19, 20 luglio 2000 che ha in parte accolto le istanze e le controdeduzioni sopracitate;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria naturale» o «Moscato di Pantelleria» e «Moscato passito di Pantelleria» o «Passito di Pantelleria» in quella di «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria naturale» o «Moscato di Pantelleria» e «Moscato passito di Pantelleria» o «Passito di Pantelleria» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successiva modifica, è modificata in «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

I soggetti che intendono produrre e porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» ed i cui vigneti non sono compresi, in tutto o in parte nell'albo dei vigneti corrispondente alla denominazione di origine controllata che con il presente decreto viene modificata, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, e solo per l'annata 2000, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione siciliana la richiesta risulti fondata, anche nel caso in cui non siano stati effettuati, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

I vini sottoposti ad esami chimico-fisici ed organolettici ai fini della designazione con la denominazione di origine controllata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successiva modifica che trovansi già confezionati, in via di confezionamento o allo stato sfuso possono essere immessi in commercio con tale denominazione, fino ad esaurimento delle scorte, previa denuncia all'ufficio repressioni delle frodi competente per territorio entro lo stesso termine indicato all'art. 2.

I vini ottenuti dalla vendemmia 2000 e sottoposti ad esami chimico-fisici ed organolettici, nel rispetto della disciplina fissata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successiva modifica, possono rivendicare la denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria naturale» o «Moscato di Pantelleria» e «Moscato passito di Pantelleria» o «Passito di Pantelleria».

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA «MOSCATO DI PANTELLERIA», «PASSITO DI PANTELLERIA» E «PANTELLERIA».

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Moscato di Pantelleria» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione d'origine controllata «Passito di Pantelleria» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione d'origine controllata «Pantelleria» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e bianco, anche frizzante.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui al precedente art. 1 devono essere ottenuti esclusivamente con uve del vitigno zibibbo.

Per il solo tipo bianco, anche frizzante, possono concorrere alla produzione uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, oltre che dal vitigno zibibbo, dai vitigni a bacca bianca delle varietà raccomandate e autorizzate per la provincia di Trapani in misura non superiore al 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di provenienza delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» comprende esclusivamente i terreni vocati alla qualità dell'intera isola di Pantelleria, in provincia di Trapani.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.000 in coltura specializzata.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La regione Sicilia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono rispettare i seguenti parametri:

Vino	Produzione uva t/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo %vol.
«Moscato di Pantelleria»	10	12
«Passito di Pantelleria»	10	12
«Pantelleria» Moscato liquoroso	10	12
«Pantelleria» Moscato spumante	10	10
«Pantelleria» Moscato dorato	10	13
«Pantelleria» Passito liquoroso	10	12
«Pantelleria» Zibibbo dolce	10	10
«Pantelleria» Bianco e Frizzante	10	11

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Alle rispettive rese di cui sopra dovranno essere riportate, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% i limiti suddetti. Qualora venga superato anche tale ultimo limite, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione d'origine controllata.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve e l'alcolizzazione dei tipi liquorosi, devono essere effettuate nell'isola di Pantelleria.

Le operazioni di spumantizzazione e frizzantatura devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione autonoma della Sicilia.

L'imbottigliamento dei vini «Moscato di Pantelleria» e «Passito di Pantelleria» deve avvenire all'interno della zona di vinificazione.

In deroga, il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Sicilia, può consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopra indicata, purché gli interessati che ne fanno domanda abbiano stabilimenti situati all'interno del territorio amministrativo della regione autonoma della Sicilia e dimostrino di avere eseguito l'imbottigliamento di tali vini da almeno 3 anni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. L'ammissione a tale deroga è comunicata agli ispettorati repressione frodi e alle camere di commercio competenti per territorio.

L'imbottigliarnento dei vini «Pantelleria» Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e bianco, anche frizzante, deve avvenire all'interno del territorio amministrativo della regione autonoma della Sicilia.

Qualora le uve di uno stesso vigneto vengano utilizzate per la produzione di tipi diversi previsti dall'art. 1 devono essere rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve destinate ad altra tipologia.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali in materia.

In particolare la tipologia Moscato dorato deve osservare le seguenti condizioni di produzione:

essere stato elaborato direttamente dai produttori viticoli a partire dalle loro vendemmie;

provenire da vigneti entrati in produzione da più di tre anni alla data del 1° settembre di ogni anno;

derivare da mosti con un contenuto minimo naturale iniziale in zucchero di 250 gr per litro, eventualmente ottenuto con adeguato appassimento delle uve con uno dei metodi ammessi dalla relativa normativa in vigore;

essere ottenuto, senza altro arricchimento, mediante addizione di alcole di origine viticola corrispondente in alcol puro al 5% minimo del volume dei mosti elaborati ed al massimo alla minore delle seguenti proporzioni: 10% del volume dei mosti elaborati o 40% del tenore alcolico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del tenore in alcol svolto con l'equivalente del tenore in alcol potenziale, calcolato sulla base dell'1% volumico di alcol puro per 17,5 gr di zucchero residuo per litro;

avere un titolo alcolometrico complessivo minimo del 21,5% con un minimo del 15,5% svolto ed una ricchezza zuccherina minima di 100 gr per litro;

essere stato aggiunto obbligatoriamente dell'alcole di origine viticola in una o al massimo due volte nella cantina del produttore.

I vini «Moscato di Pantelleria» e «Passito di Pantelleria», devono provenire da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento al sole. È consentita la protezione delle uve da eventuali intemperie. Per tali vini è escluso qualsiasi arricchimento del mosto o del vino, tranne l'eventuale aggiunta, anche dopo il 30 novembre di ogni anno, di uva appassita al sole con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.

I tipi Moscato liquoroso e Passito liquoroso devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, a conveniente appassimento mediante uno o più procedimenti, tecniche ed attrezzature permessi dalla normativa in materia.

Per l'ottenimento di tali vini deve essere escluso qualsiasi arricchimento tranne l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola da effettuarsi durante o dopo la fermentazione e per il Passito liquoroso l'eventuale aggiunta di uva passa con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.

Nella vinificazione delle uve sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini derivati le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento è consentito, per i tipi non espressamente esclusi dal presente disciplinare, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese vino-ettaro di cui a questo stesso disciplinare.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dopo ogni eventuale pratica enologica, salvo l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola per i tipi ove è prevista, devono essere rispettivamente i seguenti:

Vino	Resa uva fresca/vino %	Litri vino/ettaro
«Moscato di Pantelleria»	60	6.000
«Passito di Pantelleria»	40	4.000
«Pantelleria» Moscato liquoroso	60	6.000
«Pantelleria» Moscato spumante	70	7.000
«Pantelleria» Moscato dorato	50	5.000
«Pantelleria» Passito liquoroso	50	5.000
«Pantelleria» Zibibbo dolce	70	7.000
«Pantelleria» Bianco e Frizzante	70	7.000

Qualora la resa uva fresca/vino superi i rispettivi limiti di cui sopra di non oltre il 5%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Il vino «Passito di Pantelleria» non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio dell'anno successivo alla vendemmia.

Il tipo «Pantelleria» Passito liquoroso non può essere immesso al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Moscato di Pantelleria»

colore: giallo tendente all'ambra;
sapore: dolce, aromatico di moscato;
profumo: caratteristico, fragrante di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno l'11% svolto;
acidità totale minima: 4 g/l;
acidità volatile massima: 1,4 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.

«Passito di Pantelleria»

colore: giallo dorato, talvolta tendente all'ambra;
sapore: dolce, aromatico, gradevole;
profumo: fragrante, caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20% di cui almeno il 14% svolto;
acidità totale minima: 4 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo:32 g/l.

«Pantelleria» Moscato liquoroso

colore: giallo più o meno intenso;
sapore: aromatico di moscato;
profumo: caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21% di cui almeno il 15% svolto;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Pantelleria» Moscato spumante

spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
sapore: dolce, tipico di moscato;
profumo: caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui almeno il 6% svolto;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Pantelleria» Moscato dorato

colore: giallo dorato più o meno intenso;
sapore: caratteristico di moscato;
profumo: gradevole, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,5% di cui almeno il 15,5% svolto;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Pantelleria» Passito liquoroso

colore: giallo dorato più o meno intenso talvolta tendente all'ambra;
sapore: dolce, vellutato;
profumo: intenso, caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 22% di cui almeno il 15% svolto;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.

«Pantelleria» Zibibbo dolce

colore: giallo dorato più o meno intenso;
sapore: dolce, caratteristico di moscato;
profumo: gradevole, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% di cui ancora da svolgere non meno di un terzo degli zuccheri riduttori totali;
pressione e CO_2: fino a 1,7 bar;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Pantelleria» Bianco, anche Frizzante

colore: paglierino più o meno intenso;
sapore: armonico, più o meno morbido, talvolta frizzante;
profumo: gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti su riportati per l'acidità e l'estratto secco.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «classico», «riserva» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sono consentite altresì le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone, località e vigne dalle quali provengono le uve è consentito soltanto in conformità alla normativa in materia.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine dei vini «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria», salve le norme generali più restrittive.

Le menzioni Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce, bianco e frizzante, vanno riportate in etichetta sotto la denominanzione d'origine controllata.

Nell' etichettatura dei vini «Moscato di Pantelleria» e «Passito di Pantelleria» è consentito riportare in etichetta - vino ottenuto da uve appassite al sole.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per i tipi «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» Passito liquoroso.

Art. 8.
Confezionamento

I vini «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria», «Pantelleria» Moscato liquoroso, «Pantelleria» Moscato dorato e «Pantelleria» Passito liquoroso debbono essere immessi al consumo esclusivamente in contenitori di vetro, tappati con sughero o altro materiale consentito, ad esclusione dei tappi metallici, delle seguenti capacità: 0,375, 0,500, 0,750, 1,000 e 1,500 litri.

00A12897

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 settembre 2000.

Rettifica del decreto dirigenziale n. 237 Ric. del 23 maggio 2000, concernente l'approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari del contributo per le agevolazioni e gli incentivi fiscali esercizio 1999, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 449/1997.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO II

Visto il decreto dirigenziale n. 327 del 23 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 2000, con il quale sono stati approvati gli elenchi contenenti i soggetti beneficiari degli incentivi fiscali alla ricerca previsti dall'art. 5 della legge n. 449/1997, così come regolamentato dal decreto ministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche agli elenchi sopraindicati, per sopravvenute integrazioni e comunicazioni da parte degli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Gli elenchi allegati al decreto n. 327/2000 di cui alle premesse sono così rettificati:

Elenco ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera A – PMI Altre Depresse:

n.	Impresa	Codice Fiscale	Città	Prov.	N.	Data	Comma	Sgravi
136	Comimport Italia S.r.l.	02320240019	Santena	To	237	10/01/00	2a:Contratti	L. 0 (rinuncia) anziché L.17.400.000

Elenco ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera B – PMI Altre Aree:

n.	Impresa	Codice Fiscale	Città	Prov.	N.	Data	Comma	Sgravi
164	Jolly Sgambaro S.r.l.	03085080269	Castello di Godego	TV	355	01/09/99	2b: Borse	L.43.800.000 anziché L.39.000.000
273	R & C Scientifica S.r.l.	02188710244	Altavilla Vicentina	VI	1679	13/12/99	1a:Assunzioni	L.22.500.000 anziché L.15.000.000
384	Flamma S.p.a	00207270166	Chignolo d'Isola	BG	169	07/01/00	2a:Contratti	L.6.000.000 anziché L.18.000.000

Art. 2.

Pertanto le agevolazioni, per l'esercizio 1999, indicate negli elenchi di cui all'art. 1 del decreto n. 327/2000, citato in premessa passato da L. 38.639.676.397 a L. 38.622.576.397, così suddivise nelle seguenti risorse:

per le aree depresse per L. 5.000.000.000;

Fondo speciale per la ricerca applicata destinate sempre alle aree depresse per L. 8.951.161.590;

Fondo speciale per la ricerca applicata per i soggetti restanti L. 24.671.414.807.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato decreto del 22 luglio 1999, gli elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e trasmessi al sistema informativo del Ministero delle finanze, dandone comunicazione agli interessati.

Roma, 27 settembre 2000

Il dirigente: MERCURI

00A12908

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino UPIM, unità di Potenza. (Decreto n. 28773).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988 n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unità di Potenza, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 13 maggio 1997 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contatto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 marzo 1997, ed integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di 24 mesi decorrente dal 1° aprile 1997 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 286 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori su un organico di 28 unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 172 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, ripropor-

zionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 28 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12721

DECRETO 31 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino UPIM, unità di Fano. (Decreto n. 28774).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unità di Fano (Pesaro), inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 ottobre 1997 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 10 luglio 1997, ed integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 1° settembre 1997 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Fano (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 224 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori su un organico di 13 unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Fano (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 134 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 13 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12785

DECRETO 31 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino UPIM, unità di Viterbo. (Decreto n. 28775).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unità di Viterbo, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 17 febbraio 1998 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 6 maggio 1996, ed integrato con verbale del 9 settembre 1999 e 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi decorrente dal 13 maggio 1996 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 13 maggio 1997 al 12 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Viterbo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 346 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori su un organico di 19 unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 13 maggio 1997 al 12 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Viterbo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 207 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 5 lavoratori, su un organico di 19 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magaz-

zini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12786

DECRETO 31 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino UPIM, unità di Como. (Decreto n. 28776).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unità di Como, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 13 giugno 1997 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 maggio 1997, ed integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 12 maggio 1997 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 12 maggio 1997 all'11 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Como, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 83 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 22 lavoratori su un organico di 29 unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 12 maggio 1997 all'11 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Como, per i quali à stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 50 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma

stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12787

DECRETO 31 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino UPIM, unità di La Spezia. (Decreto n. 28777).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unità di La Spezia, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massimo occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 20 maggio 1997 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 aprile 1997, ed integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 14 aprile 1997 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di La Spezia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 72 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori su un organico di 40 unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di La Spezia, per i quali à stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 44 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori, su un organico di 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati

nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12788

DECRETO 31 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino UPIM, unità di L'Aquila e Lanciano. (Decreto n. 28778).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unità di L'Aquila e Lanciano (Chieti), inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massimo occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 15 maggio 1997 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 marzo 1997, ed integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 7 aprile 1997 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di L'Aquila, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 275 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori su un organico di 24 unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di L'Aquila, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 165 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 24 unità.

Art. 2.

A) È autorizzata, per il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di

lavoro fino ad un massimo di 125 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 22 unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 75 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12789

DECRETO 5 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Dreni Sud a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 14 giugno 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Dreni Sud a r.l.», con sede in Corigliano Calabro, costituita con atto notaio Antonio Borromeo in data 31 dicembre 1985, rep. 8443, registro società n. 1527 tribunale di Rossano, pos. B.U.S.C. n. 2684/222116.

Cosenza, 5 settembre 2000

Il direttore: PISANI

00A12941

DECRETO 5 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Coopam a r.l.», in Bisignano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 14 giugno 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Coopam a r.l.», con sede in Bisignano, costituita con atto notaio Eleonora D'Aqui in data 14 febbraio 1990, rep. 47740, registro società n. 7102 tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. numero 3115/246488.

Cosenza, 5 settembre 2000

Il direttore: PISANI

00A12942

DECRETO 5 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cassano Verde a r.l.», in Cassano Ionio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 14 giugno 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperative produzione e lavoro «Cassano Verde a r.l.», con sede in Cassano Ionio, costituita con atto notaio Ludovico Placco in data 9 giugno 1986, rep. 61081, registro società n. 1464, tribunale di Castrovillari, pos. B.U.S.C. n. 2686/222249.

Cosenza, 5 settembre 2000

Il direttore: PISANI

00A12943

DECRETO 5 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di edilizia «Primavera 83 a r.l.», in Scalea.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 14 giugno 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa sezione edilizia «Primavera 83 a r.l.», con sede in Scalea, costituita con atto notaio Scornajenghi Italo in data 21 marzo 1983, rep. 175685, registro società n. 1159, tribunale di Paola, pos. B.U.S.C. numero 2163/200810.

Cosenza, 5 settembre 2000

Il direttore: PISANI

0012944

DECRETO 5 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di pesca «Pescivendoli S. Francesco di Paola a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 14 giugno 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa pesca «Pescivendoli S. Francesco di Paola a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Osvaldo Zupi in data 15 maggio 1957, rep. 18958, registro società n. 1159 tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. n. 82/58515.

Cosenza, 5 settembre 2000

Il direttore: PISANI

00A12945

DECRETO 8 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Editrice Turistica, unità di Roma. (Decreto n. 28779).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli, 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 dicembre 1999, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta, S.r.l. Editrice Turistica;

Visto il decreto ministeriale datato 20 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla, S.r.l. Editrice Turistica, con sede in Roma e unità di Roma. (NID 0012RM0040), per un massimo di 11 unita' lavorative in CIGS, per il periodo dal 1 giugno 2000 al 30 novembre 2000.

L'Istituto nazionale previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12790

DECRETO 8 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Libera Stampa, unità di Roma. (Decreto n. 28780).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli, 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta, Scarl Coop. Libera Stampa;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 2000, con il quale è stata concesso, a decorrere dal 23 dicembre 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.c. a r.l.

Coop. Libera Stampa, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 4 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 23 giugno 2000 al 22 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12791

DECRETO 8 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selenia, unità di Crotone. (Decreto n. 28781).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b;*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b;*

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997, con effetto dal 29 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Selenia, con sede in Crotone, unita' di Crotone per un massimo di 39 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12792

DECRETO 8 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa CO.R.E.L., unità di Bari. (Decreto n. 28782).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società Scrl Cooperativa CO.R.E.L., inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 giugno 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 giugno 2000 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 19 luglio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore servizi industria recapito espressi e corrispondenza in loco applicato, a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 27 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 19 luglio 2000 al 18 luglio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa CO.R.E.L., con sede in Bari, unita' di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa CO.R.E.L., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale

dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12793

DECRETO 8 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, unità di Bari. (Decreto n. 28783).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della ditta Alfano Vincenzo, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 4 aprile 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 1° marzo 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° marzo 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti servizi FF.SS. applicato, a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 16 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12794

DECRETO 8 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plurigraf, unità di Narni. (Decreto n. 28784).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Plurigraf, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 2 giugno 2000, relativa al periodo dall'11 maggio 2000 al 10 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 20 luglio 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 6 maggio 1999 e 4 maggio 2000 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dall'11 maggio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore grafici editoriali applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 33 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dall'11 maggio 2000 al 10 maggio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plurigraf, con sede in Narni (Terni), unità di Narni (Terni) (NID 0010TR0002), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 33 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plurigraf, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12795

DECRETO 8 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Più System, unità di Fossombrone. (Decreto n. 28785).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto, l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 2000, n. 28199, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta Linea Più System S.r.l.;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 2000 n. 28219 con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 novembre 1999 al 7 maggio 2000;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo dall'8 maggio 2000 al 7 novembre 2000;

Considerato che, con nota del 25 luglio 2000 la direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione lavoro, di Pesaro e Urbino ha accertato il rientro nel ciclo produttivo delle unità sospese in data 4 luglio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento richiesto per il periodo dall'8 maggio 2000 al 4 luglio 2000;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Più System, con sede in Prato, unità di Fossombrone (Pesaro) (NID 0011PS0003), per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dall'8 maggio 2000 al 4 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 2000 con decorrenza 8 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12796

DECRETO 8 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydro Drilling International, unità di Alessandria impianto mobile Ideco M.1200. (Decreto n. 28786).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Hydro Drilling International, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 13 giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydro Drilling International, con sede in Alessandria, unità di Alessandria impianto mobile Ideco M.1200, per un massimo di 33 unità lavorative, per il periodo dal 3 luglio 2000 al 2 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 2000 con decorrenza 3 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12797

DECRETO 8 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Big Maker 2, unità di Barletta. (Decreto n. 28787).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 4899 del 9 febbraio 2000, pronunciata dal tribunale di Bari, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Big Maker 2;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 9 febbraio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Big Maker 2, con sede in Barletta (Bari), unità in Barletta (Bari) (NID 0016BA0011), per un massimo di 33 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 2000 all'8 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12798

DECRETO 8 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sp.Al., unità di Adelfia. (Decreto n. 28788).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 13782 del 7 febbraio 2000, pronunciata dal tribunale di Bari, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Sp.Al.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 7 febbraio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sp.Al., con sede in strada provinciale Adelfia-Ceglie km 13,00 (Bari), unità in Adelfia (Bari), (NID 0016BA0016), per un massimo di 52 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 2000 al 6 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12799

DECRETO 8 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, unità ubicate sul territorio nazionale. (Decreto n. 28789).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 ;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 ;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a),* e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 13 marzo 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Sirti S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 835 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Sirti - codice ISTAT 31622, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 6 gennaio 2000 al 5 luglio 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 835 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., sede legale in Milano, unità ubicate sul territorio nazionale secondo lo schema riepilogativo allegato al verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, codice ISTAT 31622 (numero matricola INPS 4900652620) per il periodo dal 6 gennaio 2000 al 5 luglio 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO 1

TABELLA ESUBERI

REGIONE/SEDI		ORGANICO AL 31.12.1999	TOTALE LAVORATORI SOSPESI
REGIONE PIEMONTE			
Sedi / Cantieri	Leinì/TO	378	41
	AL	83	10
	TOTALE	461	51
REGIONE LOMBARDIA			
Sedi / Cantieri / STAFF	Cassina/MI	512	20
	TOTALE	512	20
REGIONE MARCHE			
Sedi / Cantieri	PS	62	10
	AN	109	12
	TOTALE	171	22
REGIONE TOSCANA			
Sedi / Cantieri	Calenzano/FI	140	35
	PI	18	6
	TOTALE	158	41
REGIONE LIGURIA			
Sedi / Cantieri	S. Olcese/GE	115	17
	TOTALE	115	17
REGIONE LAZIO			
Sedi / Cantieri / STAFF	RM	677	58
	FR	110	38
	Fondi/LT	55	15
	TOTALE	842	111
REGIONE SARDEGNA			
Sedi / Cantieri	Sestu/CA	212	65
	Tortolì/Macomer/NU	126	55
	SS	9	4
	TOTALE	347	124
REGIONE PUGLIA			
Sedi / Cantieri	BA	268	102
	Nardò/LE	51	15
	TOTALE	319	117
REGIONE CAMPANIA			
Sedi / Cantieri	Casandrino/NA	414	137
	BN	53	20
	Atena/SA	127	40
	TOTALE	594	197
REGIONE SICILIA			
Sedi / Cantieri	Campofelice Roccella/PA	201	20
	Motta S.Anastasia/Acireale/Mineo/CT	176	15
	TOTALE	377	35
REGIONE CALABRIA			
Sedi / Cantieri	Castrovillari/CS	105	60
	Marcellinara/Pianopoli/CZ	91	40
	TOTALE	196	100
TOTALE GENERALE		4.092	835

SOMMA PUNTA MASSIMA PER PROVINCIA = 835

MEDIA SETTIMANALE LAVORATORI SOSPESI = 540

00A12800

DECRETO 13 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza Fashion, unità di Avenza di Carrara. (Decreto n. 28799).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4 comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a D'Avenza Fashion, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzaione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 23 novembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a D'Avenza Fashion, con sede in Prato, unità di Avenza di Carrara (Massa), per un massimo di sessanta unità lavorative, per il periodo dal 23 maggio 2000 al 22 novembre 2000, istanza aziendale presentata il 19 giugno 2000 con decorrenza 23 maggio 2000.

L' Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000.

Il direttore generale: DADDI

00A12917

DECRETO 13 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia, unità di Pinerolo. (Decreto n. 28800).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Beloit Italia tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 30 novembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia, con sede in Pinerolo - (Torino), unità' di Pinerolo (TO) (NID 0001TO0024) per un massimo di duecentosessanta unità lavorative per il periodo dal 30 maggio 2000 al 29 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 5 giugno 2000 con decorrenza 30 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12918

DECRETO 13 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EPP European Precision Plastic, unità di Salerno. (Decreto n. 28802).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. EPP European Precisio Plastic, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 14 febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EPP European Precision Plastic, con sede in Salerno, e unità di Salerno, per un massimo di quaranta unità lavorative per il periodo dal 14 agosto 2000 al 13 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 2000 con decorrenza 14 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12913

DECRETO 13 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italattrezzaggi, unità di Messina. (Decreto n. 28803).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Italattrezzaggi inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 27 marzo 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 febbraio 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° gennaio 2000, la riduzione massima dell' orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanica privata applicato a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità su un organico complessivo di quarantanove unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italattrezzaggi con sede in Napoli, unità di Messina (NID 0019000002) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità, su un organico complessivo di quarantanove unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italattrezzaggi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministetiale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12914

DECRETO 13 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla To Feltrifici internazionali riuniti, unità di Sant'Ambrogio di Torino e Cumiana. (Decreto n. 28804).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società To Feltrifici internazionali riuniti inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 18 luglio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 aprile 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 5 giugno 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantasette unità su un organico complessivo di centoquarantasei unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla To Feltrifici internazionali riuniti, con sede in Sant'Ambrogio di Torino (Torino) e unità di Sant'Ambrogio di Torino (Torino) e Cumiana (Torino) (NID 0001000011) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantasette unità, su un organico complessivo di centoquarantasei unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla To Feltrifici internazionali, riuniti a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministetiale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12915

DECRETO 13 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fapa, unità di Beinasco. (Decreto n. 28805).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Fapa inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in

data 29 giugno 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 maggio 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 12 giugno 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità su un organico complessivo di sessantuno unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 12 giugno 2000 all'11 giugno 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fapa, con sede in Torino e unità di Beinasco (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, su un organico complessivo di sessantuno unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fapa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministetiale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12916

DECRETO 13 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Primula, unità di Civita Castellana. (Decreto n. 28806).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. La Primula, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 21 febbraio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 dicembre 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 3 gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industrie ceramica applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventi unità su un organico complessivo di duecentoventicinque unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Primula, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e unità di Civita Castellana (Viterbo) (NID 0012VT0002), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventi unità, su un organico complessivo di duecentoventicinque unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Primula, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12909

DECRETO 13 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino UPIM, unità di Terni. (Decreto n. 28807).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata della società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unità di Terni, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 13 giugno 1997 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 maggio 1997, ed integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi decorrente dal 12 maggio 1997, una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 12 maggio 1997 all'11 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti da La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Terni, per i quali è stato stipu-

lato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 218 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di tredici lavoratori su un organico di trentaquattro unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 12 maggio 1997 all'11 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti da La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Terni, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 131 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di venti lavoratori su un organico di trentaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti da La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12910

DECRETO 13 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Supermercati alimentari SMA, unità di Colleferro. (Decreto n. 28808).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società Supermercati alimentari SMA S.r.l., Filiale di Colleferro (Roma), inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 2 dicembre 1996 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 16 ottobre 1996, ed integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 24 ottobre 1996 una riduzione dell'orario di lavoro prevista dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla S.r.l. Supermercati alimentari SMA, con sede in Milano, e unità di Colleferro (Roma), per i quali è stato

stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 384 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di diciannove lavoratori su un organico di ventiquattro unità.

B) È autorizzata, per il periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della S.r.l. Supermercati alimentarti SMA, con sede in Milano, e unità di Colleferro (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 230 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di quattro lavoratori, su un organico di ventiquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Supermercati alimentari SMA, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12911

DECRETO 13 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Supermercati alimentari SMA, unità di Terni. (Decreto n. 28809).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli oceupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società Supermercati alimentari SMA S.r.l. - filiale di Terni, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 luglio 1996 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 maggio 1996, ed integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di sei mesi decorrente dal 6 giugno 1996 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) È autorizzata, per il periodo dal 6 giugno 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla S.r.l. Supermercati alimentari SMA, con sede in Milano, unità di Terni, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo

sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 244 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori su un organico di 24 unità.

B) è autorizzata, per il periodo dal 6 giugno 1996 al 31 dicembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della S.r.l Supermercati alimentari S.p.a. con sede in Milano, unità di Terni, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 146 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.r.l. Supermercati alimentari SMA, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12912

DECRETO 14 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Primavera Trevigliese» a r.l., in Treviglio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 27 aprile 2000 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 14 giugno 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Primavera Trevigliese» a r.l., con sede in Treviglio, via Dalmazia, 2, costituita per atto in data 13 ottobre 1987, a rogito del dott. Alberto Pezzoli, notaio in Treviglio, n. 29624 di suo repertorio, iscritta al n. 32543 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1912, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 14 settembre 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A12937

DECRETO 14 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Pian di Vione» a r.l., in Colere.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 10 maggio 2000 nei confronti della società coope

rativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 14 giugno 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Pian di Vione» a r.l., con sede in Colere (Bergamo), costituita per atto in data 19 maggio 1973, a rogito del dott. Mario Donati, notaio in Clusone, n. 16012 di suo repertorio, iscritta al n. 8581 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 943, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 14 settembre 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A12938

DECRETO 14 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Porta Dipinta» a r.l., in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 20 aprile 2000 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 14 giugno 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Porta Dipinta» a r.l., con sede in Bergamo, via Porta Dipinta, costituita per atto in data 28 febbraio 1983 a rogito del dott. Leidi Carlo, notaio in Bergamo, n. 56753 di suo repertorio, iscritta al n. 21893 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1657, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 14 settembre 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A12939

DECRETO 14 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edildelta» a r.l., in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 18 aprile 2000 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 14 giugno 2000;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Edildelta» a r.l., con sede in Bergamo, via Piccinini 3A, costituita per atto in data 29 maggio 1969, a rogito del dott. Luciano Colombo, notaio in Bergamo, n. 44244 di suo repertorio, iscritta al n. 6701 del registro delle

società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 821, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 14 settembre 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A12940

DECRETO 21 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Fircasa», in Firenze.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 giugno 2000 eseguita nei confronti della cooperativa «Fircasa», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal 1º comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul foglio annunci legali della Prefettura di Firenze, n. 63 del 22 agosto 2000;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Fircasa» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Bruno Rolfo in data 12 maggio 1981, repertorio n. 16756, registro società n. 32541 del tribunale di Firenze, BUSC n. 4308/185249, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 21 settembre 2000

Il reggente del servizio: PORCIATTI

00A12893

DECRETO 21 settembre 2000.

Conversione del decreto direttoriale 12 gennaio 1970, di scioglimento della società cooperativa «Fiorenza fra muratori ed affini», in Firenze.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Vista la nota prot. 3333/01/06/00 della direzione generale della cooperazione - div. IV-5, con la quale si dispone la conversione del decreto di scioglimento della società cooperativa in epigrafe;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 gennaio 1970, con il quale è stata sciolta con nomina di commissario liquidatore la società cooperativa «Fiorenza fra muratori e affini» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Ubaldo Franchi in data 21 febbraio 1927, registro società n. 4388 del tribunale di Firenze, BUSC n. 2660/100870, è convertito in decreto direttoriale di scioglimento senza nomina di liquidatore.

Firenze, 21 settembre 2000

Il reggente del servizio: PORCIATTI

00A12894

DECRETO 21 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Fiori di bosco», in Firenze.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 giugno 2000, eseguita nei confronti della cooperativa «Fiori di

bosco», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 63 del 22 agosto 2000;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Fiori di bosco» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Andrea Teti in data 12 gennaio 1995, repertorio n. 76 8, registro società n. 68395 del tribunale di Firenze, BUSC n. 5578/269928, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 21 settembre 2000

Il reggente del servizio: PORCIATTI

00A12895

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 18 settembre 2000.

Dichiarazione di tipo approvato del riflettore radar denominato «Ray Mirror» fabbricato dalla ditta Osculati & C. S.p.a., in zona industriale Guamo - Lucca.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 386, recante le norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la lettera circolare titolo: Sicurezza della navigazione, serie generale n. 10 in data 26 gennaio 2000;

Vista l'istanza in data 31 agosto 2000 della società Osculati & C. S.p.a. con sede in zona industriale Guamo - 55100 Lucca, con la quale la stessa società ha richiesto il riconoscimento del «tipo approvato» per il riflettore radar, di propria produzione, denominato: «RAY Mirror»;

Visto il rapporto n. 2000 CS TA 1031 in data 30 agosto 2000, relativo alle prove effettuate dal Registro italiano navale - Direzione generale - Via Corsica n. 12 - Genova, quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre 1999;

Decreta:

Articolo unico

È dichiarato di «tipo approvato» il riflettore radar denominato «Ray Mirror», Art. 32.711.71, fabbricato dalla ditta Osculati & C. S.p.a.;

Il riflettore radar dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna modifica potrà esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.

L'apparecchio dovrà essere marcato in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:

nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

nome o sigla del modello;

data di fabbricazione;

altezza di installazione consigliata;

peso;

sezione massima di riflessione;

distanza di sicurezza dalle bussole magnetiche;

orientamento consigliato per il montaggio;

estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2000

Il comandante generale: SICUREZZA

00A12820

DECRETO 18 settembre 2000.

Dichiarazione di tipo approvato del salvagente anulare denominato «Art. 22.407.01» fabbricato dalla ditta Osculati S.p.a., in Segrate.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 385, recante le norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la lettera circolare titolo: Sicurezza della navigazione, serie generale n. 10 in data 26 gennaio 2000;

Vista l'istanza in data 29 agosto 2000 della società Osculati S.p.a. con sede in via Pacinotti, 12 - 20090 Segrate (Milano), con la quale la stessa società ha

richiesto il riconoscimento del «tipo approvato» per il salvagente anulare, di propria produzione, denominato: Art. 22.407.01»;

Visto il rapporto n. 2000 CS TA 1022 in data 23 agosto 2000, relativo alle prove effettuate dal Registro italiano navale - Direzione generale - Via Corsica n. 12 - Genova, quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407, in data 6 ottobre 1999;

Decreta:

Articolo unico

È dichiarato di «tipo approvato» il salvagente denominato «Art. 22.407.01», fabbricato dalla ditta Osculati S.p.a.

Il salvagente dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna modifica potrà esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.

L'apparecchio dovrà essere marcato in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:

nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

nome o sigla del modello;

data di fabbricazione;

estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2000

Il comandante generale: SICUREZZA

00A12821

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2000.

Decadenza della Sanpaolo Vita S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI indicato al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 01682).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2 concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1986, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Sanpaolo Vita S.p.a., con sede in Milano, via U. Hoepli, 10 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le comunicazioni della società e, da ultimo, la lettera in data 28 luglio 2000 con la quale la Sanpaolo Vita S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nell'adunanza tenutasi in data 27 luglio 2000, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 174/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo n. 174/1995, la Sanpaolo Vita S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995.

II presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 settembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A12930

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2000.

Decadenza della Carivita S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita. (Provvedimento n. 01684).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Carivita S.p.a., con sede in Milano al corso Magenta, 84;

Visto il provvedimento dell'Istituto, in data 6 settembre 1995, di autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa al ramo VI di cui al punto *A* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Viste le comunicazioni della società e, da ultimo, la lettera in data 7 giugno 2000 con la quale la Carivita S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 5 giugno 2000, ha rinunciato espressamente all'esercizio in alcuni rami assicurativi;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la Carivita S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI (le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa) di cui alla tabella A contenuta nell'allegato I al decreto legislativo 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A12931

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2000.

Decadenza della Assiba Società di Assicurazioni S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita. (Provvedimento n. 01685).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Assiba Società di Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano piazza Cordusio 2;

Visto il provvedimento dell'Istituto, in data 9 agosto 1995, n. 32, di autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa al ramo VI di cui al punto A della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174;

Viste le comunicazioni della Società e, da ultimo, la lettera in data 29 giugno 2000 con la quale la Assiba Società di Assicurazioni S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 6 giugno 2000, ha rinunciato espressamente all'esercizio in alcuni rami assicurativi;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la Assiba Società di Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI (le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa) di cui alla tabella *A* contenuta nell'allegato I al decreto legislativo 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A12932

ISTITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA

DECRETO RETTORALE 18 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi dell'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, relativo al «Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali»;

Vista la delibera del comitato tecnico ordinatore della facoltà di giurisprudenza in data 24 giugno 2000;

Vista la delibera del senato accademico n. 7 del 19 luglio 2000;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del 20 luglio 2000;

Decreta:

L'art. 36 del vigente statuto è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 36 (*Scuola di specializzazione per le professioni legali*). — Presso l'Istituto è istituita la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali.

La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli allievi l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale delle legislazioni e dei sistemi giuridici ed alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientfico-disciplinari:

area A: 1º anno.

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità industriale;

area B: 2º anno, indirizzo giudiziario forense.

Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli allievi, nelle altre materie di cui all'area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione;

area C: 2º anno, indirizzo notarile.

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persone, di diritto di famiglia, di diritto delle successioni, di diritto della proprietà e dei diritti reali, di diritto della pubblicità immobiliare, di diritto delle obbligazioni e dei contratti di diritto dei titoli di credito, di diritto delle imprese e delle società, di volontaria giurisdizione, di diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, di diritto tributario, di legislazione e deontologia notarile.

Alla scuola si accede mediante concorso per titoli ed esami. Le modalità e lo svolgimento del concorso di ammissione, l'organizzazione e l'ordinamento didattico della scuola sono regolati dal decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.

Su delibera della Facoltà e degli organi di governo dell'Istituto le attività della scuola potranno eventualmente essere svolte in forma consortile insieme ad altre istituzioni universitarie operanti nella regione Campania».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 settembre 2000

Il rettore: DE SANCTIS

00A12933

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.24772-XV.J(2314) del 13 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «BOMBA PACE B80», che il sig. Pace Roberto intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Pratola Peligna (L'Aquila) - loc. S. Martino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23344-XV.J(2253) del 13 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato MITRAGLIA NASTI, che la «Pirotecnica Nasti Vincenzo» intende produrre nel proprio stabilimento sito in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 dei testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A12898-00A12899

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della fondazione «Cassa di risparmio di Loreto», in Loreto

Con provvedimento del 25 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione «Cassa di risparmio di Loreto», con sede in Loreto, via Solari, 21, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, l'Ente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A12818

Modificazioni allo statuto della fondazione «Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila», in L'Aquila

Con provvedimento del 25 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione «Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila», in L'Aquila, corso Vittorio Emanuele II, 48, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, l'Ente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A12819

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 ottobre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8786
Yen giapponese	95,95
Dracma greca	339,38
Corona danese	7,4530
Lira Sterlina	0,60270
Corona svedese	8,5650
Franco svizzero	1,5228
Corona islandese	73,25
Corona norvegese	8,0480
Lev bulgaro	1,9497
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	35,668
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,87
Litas lituano	3,5152
Lat lettone	0,5439
Lira maltese	0,3981
Zloty polacco	3,9965
Leu romeno	21314
Tallero sloveno	209,6313
Corona slovacca	43,863
Lira turca	586667
Dollaro australiano	1,6305
Dollaro canadese	1,3146
Dollaro di Hong Kong	6,8494
Dollaro neozelandese	2,1745
Dollaro di Singapore	1,5367
Wan sudcoreano	983,15
Rand sudafricano	6,3403

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12992

BANCA D'ITALIA

Nomina del Commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Euroconsult società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Milano.

La Banca d'Italia con provvedimento del 7 settembre 2000, ha nominato il sig. dott. Roberto Tedeschi commissario straordinario ed i signori rag. Pierluigi Bevilini, prof. avv. Bruno Inzitari e dott. Ezio Maria Simonelli componenti il comitato di sorveglianza della Euroconsult società di intermediazione mobiliare S.p.a., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Consob, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 6 settembre 2000.

00A12920

Nomina del Presidente del comitato di sorveglianza della Euroconsult società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Milano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 settembre 2000 tenuta dal comitato di sorveglianza della Euroconsult società di intermediazione mobiliare S.p.a., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 6 settembre 2000, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. *a)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il prof. avv. Bruno Inzitari è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 56, comma 3, del citato decreto legislativo n. 58/1998.

00A12921

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 117 del 23 marzo 2000, si comunica che è stata indetta la vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare A04A analisi numerica.

Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all'albo della divisione del personale dell'Università degli studi di Roma Tre, sito in via Ostiense 169, pianterreno, e reso disponibile anche per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

00A12919

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651234/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.